Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 17 maggio 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

LEGGI E DECRETI

1939

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenze

Veduti gli articoli 28 e 29 del Codice penale del Regno, nonchè l'articolo 3 del Regio Magistrale decreto 28 gennaio 1929, n. 181, S. E. il Primo Segretario di S. M. il RE IMPERATORE per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, con Magistrale decreto in data Roma 24 marzo 1939-XVII (registrato al Controllo generale addì 28 marzo 1939-XVII, registro decreti n. 26, pagg. 154-155), ha disposto che venga radiato dai ruoli dei decorati dell'Ordine della Corona d'Italia il nominativo di Barone Nicola di Camillo.

(2242)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 marzo 1939-XVII, n. 699.

Esecuzione dell'Accordo stipulato in Roma fra l'Italia e la Germania il 21 febbraio 1939, concernente il traffico turistico italiano verso la Germania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana, per le finanze, per la cultura popolare e per gli scambi e le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma tra l'Italia e la Germania il 21 febbraio 1939, concernente il traffico turistico italiano verso la Germania.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 15 marzo 1939.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — ALFIERI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 409, *foglio* 49. — MANCINI

Accordo concernente il traffico italiano verso la Germania

Il *Governo Italiano* e il *Governo Germanico*, allo scopo di favorire lo sviluppo del turismo verso la Germania, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Per la durata del presente Accordo il Governo italiano permetterà che persone aventi in Italia, Possedimenti e Colonie italiane il loro domicilio o la loro abituale residenza e che si recano in Germania, acquistino e portino con sè, senza speciale autorizzazione, nei titoli turistici elencati nell'art. 2 del presente Accordo, somme in marchi del Reich per un ammontare equivalente a L. 3000 a persona, compreso l'importo ammesso alla libera esportazione.

Il Governo italiano darà facoltà agli uffici italiani competenti di consentire, alle persone nominate nel capoverso 1°, su speciale richiesta, di acquistare, portar seco o farsi spedire in Germania, oltre all'importo fissato, fino al controvalore di ulteriori L. 3000, nei titoli turistici elencati nell'art. 2 quando:

a) la permanenza in Germania si prolunghi oltre i 15 giorni, oppure

b) si tratti di soggiorno per cura o per bagni, oppure

c) per casi imprevisti (ad es. infortunio, malattie) siano da sostenersi spese straordinarie, oppure

d) per altri motivi, risulti comprovata la necessità di un maggiore importo.

Quando in singoli casi anche questo maggior importo non basti, possono venire concessi in aggiunta ulteriori importi.

L'acquisto di titoli turistici elencati nell'art. 2, in base a quanto disposto nei capoversi 1° e 2° del presente articolo, è ammesso complessivamente per tre viaggi in un anno, ivi compresi anche i viaggi verso terzi Stati. Tuttavia può venire concessa l'autorizzazione ad acquistare e portar seco mezzi di pagamento turistici nei titoli elencati nell'art. 2 per coprire le spese di un ulteriore soggiorno in Germania, quando sussistano, per tali ulteriori viaggi motivi speciali, particolarmente di indole politica, economica, culturale e ragioni di salute.

Negli articoli seguenti si devono intendere per « Italia » anche i Possedimenti e le Colonie italiane.

Art. 2.

Gli Enti seguenti vengono autorizzati ad emettere i sottoelencati titoli turistici:

a) gli Uffici C. I. T. in Italia:
lettere di credito C. I. T.
assegni bancari per viaggio C. I. T.
ordini di pagamento C. I. T.
buoni d'albergo C. I. T.
buoni per viaggi a *forfait* e buoni per viaggi in comitiva C.I.T.
buoni d'albergo M. E. R.

b) l'Agenzia viaggi M. E. R. a Roma e la S. A. R. a Milano:
lettere di credito dell'Agenzia M. E. R.
assegni bancari per viaggio dell'Agenzia viaggi M. E. R.
ordini di pagamento dell'Agenzia viaggi M. E. R.
buoni d'albergo dell'agenzia viaggi M. E. R.
buoni per viaggi a *forfait* e in comitiva dell'Agenzia viaggi M. E. R.
buoni d'albergo M. E. R.

c) tutte le Banche che abbiano ricevuto o che riceveranno la relativa autorizzazione dell'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero:

lettere di credito
assegni bancari per viaggio
ordini di pagamento.

Qualora per speciali motivi si rendesse opportuno, e particolarmente nei casi citati nell'art. 1, capoverso 2°, lettera c), gli Enti emittenti sopra elencati potranno effettuare, in sostituzione dei mezzi di pagamento turistici sopra menzionati, rimesse a carico del conto « Turismo Germania » in marchi del Reich.

Art. 3.

I mezzi di pagamento turistici al precedente art. 2, dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) *Lettere di credito*:

possono essere stilate soltanto in marchi del Reich;
possono essere tratte esclusivamente a carico di Banche ed Enti germanici autorizzati;
la Banca od Ente trassato deve essere indicato nella lettera di credito;
il pagamento potrà aver luogo soltanto su presentazione contemporanea della lettera di credito, della lista dei corrispondenti e del passaporto, il cui numero dovrà essere indicato nella lista dei corrispondenti;
non è consentito il pagamento a persona diversa da quella del beneficiario;
la validità non potrà superare i tre mesi;
gli Enti italiani emittenti dovranno inviare, subito dopo il rilascio della lettera di credito, alla Banca germanica od all'Ente trassato, avviso contenente i seguenti dati:
— numero ed importo della lettera di credito;
— nome del beneficiario.

b) *Gli assegni bancari per viaggio*:

devono portare il numero del passaporto;
possono essere stilati soltanto in marchi del Reich;
possono essere tratti esclusivamente su Banche germaniche autorizzate;
la Banca trassata deve essere indicata nell'assegno stesso;
il pagamento potrà aver luogo soltanto su presentazione contemporanea del passaporto;
non ne è consentito il pagamento a persona diversa da quella del beneficiario;
la validità non potrà superare i tre mesi;
gli Enti italiani emittenti dovranno, subito dopo l'emissione degli assegni bancari per viaggio, inviarne avviso alla Banca germanica trassata.

c) *Gli ordini di pagamento*:

devono portare il numero del passaporto;
possono essere disposti soltanto su Banche od Enti germanici autorizzati;
possono essere stilati soltanto in marchi del Reich;
i prelevamenti potranno aver luogo soltanto su presentazione del passaporto;
non ne è consentito il pagamento a persona diversa da quella del beneficiario;
la validità non potrà superare i tre mesi;
gli Enti italiani emittenti debbono inviare immediatamente dopo l'emissione dell'ordine, avviso alla Banca od all'Ente germanico trassato.

d) *I buoni d'albergo e i buoni per viaggi a* forfait:

possono essere tratti soltanto su alberghi e pensioni in Germania;
devono portare l'indicazione precisa dei servizi cui danno diritto durante il soggiorno in Germania o essere emessi per un determinato importo di marchi del Reich;
la validità non potrà superare i tre mesi;
in quanto i buoni si riferiscano a servizi accessori inerenti al viaggio, possono essere tratti anche su altri Enti germanici.

e) *I buoni per viaggi in comitiva*:

devono essere emessi soltanto per i servizi determinati cui danno diritto durante il soggiorno in Germania o per un determinato importo di marchi del Reich;
devono portare l'indicazione del numero delle persone partecipanti al viaggio in comitiva;
la validità non potrà superare i tre mesi.

I buoni di cui ai comma *d*) ed *e*) non appena utilizzati saranno rimessi dagli alberghi, pensioni od altre ditte in Germania all'Ente emittente italiano. Dopo esame da parte dell'Ente emittente italiano l'importo spettante all'albergo, pensione od altra ditta, sarà rimborsato a mezzo di ordini di pagamento per il tramite della Banca germanica od Ente detentore del conto.

f) *I buoni albergo M. E. R.*:

devono essere emessi per un servizio determinato e per un determinato importo in marchi del Reich, da utilizzarsi durante il soggiorno in Germania;
la validità non potrà superare i tre mesi;
i buoni d'albergo devono portare una stampigliatura dalla quale risulti che i buoni sono stati emessi in Italia;
l'importo dei buoni d'albergo M. E. R. emessi deve venir rimborsato al M. E. R. dall'Ente italiano emittente, ad ogni chiusura di conto, a mezzo di ordini di pagamento per il tramite della Banca germanica detentrice del conto;
i buoni albergo M. E. R. non utilizzati verranno restituiti dall'Ente italiano emittente al M. E. R., il quale ne rimborserà il controvalore del « conto viaggi » intrattenuto dall'Ente emittente presso una Banca od altro Ente in Germania.

Le singole modalità per l'emissione dei buoni albergo M. E. R. verranno stabilite con speciali accordi fra il M. E. R. e gli Enti emittenti italiani.

Art. 4.

Le lettere di credito e gli assegni per viaggio debbono contenere l'avvertenza che il loro importo deve essere speso dal beneficiario esclusivamente in Germania. All'atto del rilascio di tutti i mezzi turistici di pagamento contemplati nell'art. 2, il viaggiatore dovrà venire espressamente avvertito che il loro importo dovrà essere utilizzato esclusivamente in Germania per proprie spese di viaggio.

Art. 5.

Il rilascio dei mezzi turistici di pagamento indicati all'art. 2 deve essere registrato dagli Enti emittenti italiani sul passaporto dell'acquirente con l'annotazione « Turismo Germania ». Inoltre deve venire indicata la natura del mezzo di pagamento e, quando possibile, il numero. La iscrizione sul passaporto deve portare la data e la firma dell'Ente italiano emittente. Nel caso in cui il passaporto sia intestato a più persone, i mezzi di pagamento devono venire specificati separatamente per ciascuna persona.

Per i mezzi turistici di pagamento inviati successivamente, l'annotazione prevista al capoverso 1° di questo articolo, per evitare la rispedizione del passaporto, verrà fatta dall'ufficio pagatore germanico.

I pagamenti debbono venire annotati nel passaporto del viaggiatore a cura dell'ufficio pagatore germanico.

Art. 6.

Gli importi in marchi del Reich incassati in Germania ma non utilizzati, debbono venire versati dal beneficiario dei mezzi di pagamento turistici, prima della partenza, se essi superano l'importo ammesso in Germania alla libera esportazione, a una delle Banche od Enti germanici incaricati del pagamento dei titoli turistici a favore del « conto viaggi » intrattenuto presso una Banca od Ente germanico dall'Ente italiano che ha emesso i titoli stessi.

La Banca od Ente germanico che ha ricevuto il versamento, rilascerà ricevuta per l'importo incassato, sulla quale saranno fatti risultare il nome, l'indirizzo, il numero di passaporto del viaggiatore, l'Ente emittente italiano, nonchè il tipo e numero dei mezzi di pagamento turistici, e trasmetterà, se è diverso dalla Banca detentrice del conto, la somma incassata a quest'ultima fornendole tutte le indicazioni di cui sopra. La Banca che intrattiene il conto deve dare immediato avviso di accredito per l'importo incassato all'Ente italiano emittente.

I mezzi turistici di pagamento non utilizzati od utilizzati soltanto in parte debbono venire consegnati entro tre giorni dopo il ritorno in Italia all'Ente italiano emittente. Gli Enti italiani emittenti devono avvisare, con la maggiore correntezza, la Banca o l'Ente germanico trassato, dell'avvenuta restituzione dei mezzi di pagamento turistici non utilizzati od utilizzati soltanto in parte.

Art. 7.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero passerà ordine alla Deutsche Verrechnungskasse di versare a debito del conto « Turismo Germania » in marchi del Reich alle Banche od Enti germanici, gli importi assegnati agli Enti italiani emittenti per l'accredito al loro « conto viaggi ».

La Deutsche Verrechnungskasse invierà immediatamente all'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero le note di addebito per gli ordini eseguiti.

Art. 8.

I problemi relativi al movimento turistico italiano verso la Germania, nonchè quelli derivanti dall'applicazione del presente Accordo verranno sottoposti ai Sottocomitati permanenti dei Comitati governativi italiano e germanico previsti all'art. 10, dell'Accordo concernente il traffico turistico germanico verso l'Italia, suoi Possedimenti e Colonie del 9 marzo 1937.

Art. 9.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero e la Deutsche Verrechnungskasse sono autorizzati a prendere i provvedimenti necessari per l'esecuzione del presente Accordo.

Art. 10.

I due Governi si riservano la facoltà di adottare i provvedimenti necessari e di aiutarsi reciprocamente per assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente Accordo.

Art. 11.

Il presente Accordo entra in vigore il 15 marzo 1939; esso può venir denunciato al più tardi il 1° di ogni mese e cesserà di aver vigore alla fine del mese stesso; tale denuncia ha effetto anche per l'Accordo concernente il traffico turistico germanico verso l'Italia, suoi Possedimenti e Colonie del 9 marzo 1937, come del pari la denuncia di quest'ultimo ha effetto anche per il presente Accordo, di modo che entrambi gli Accordi turistici decadono contemporaneamente.

Tuttavia se l'Accordo per il regolamento dei pagamenti tra l'Italia e la Germania (Accordo di compensazione) del 26 settembre 1934 verrà denunciato, tale denuncia vale anche per il presente Accordo ed i due Accordi cesseranno di aver vigore alla stessa data.

Fatto a Roma, in doppio esemplare in lingua italiana e tedesca, il 21 febbraio 1939.

CIANO — HANS GEORG VON MACKENSEN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO 2 marzo 1939-XVII.

Sostituzione di membri del Collegio speciale di 1° grado istituito in Reggio Calabria per le risoluzioni delle controversie relative ad immobili danneggiati e distrutti dal terremoto del 1908.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 493 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuta la necessità di sostituire gli ingegneri cav. ufficiale Vareschi Mentore e cav. Paganini Luigi, nella loro qualità rispettivamente di membri tecnici ordinario e supplente del Collegio speciale di 1° grado, istituito in Reggio Calabria per le controversie relative ad immobili, danneggiati e distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il cav. uff. ing. Cutroni Salvatore, primo ingegnere di sezione dell'Ufficio del genio civile di Reggio Calabria ed il cav. ing. Aleotti Adolfo, ingegnere principale di sezione pure dell'Ufficio del genio civile di Reggio Calabria, sono nominati rispettivamente membri ordinario e supplente del Collegio speciale di 1° grado istituito in Reggio Calabria per le controversie di cui all'art. 492 del citato testo unico relative ad immobili danneggiati o distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908, con effetto dalla data del presente decreto ed in sostituzione rispettivamente del cav. uff. ing. Vareschi Mentore e del cav. ing. Paganini Luigi.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *marzo* 1939-XVII
Registro 8 *Lavori pubblici, foglio* 80.

(2230)

REGIO DECRETO 2 marzo 1939-XVII.

Sostituzione di un membro del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Reggio Calabria per la risoluzione delle controversie relative ad immobili danneggiati e distrutti dal terremoto del 1908.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 494 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuta la necessità di sostituire l'ing. comm. Russo Francesco nella qualità di membro ordinario del Collegio speciale di 2° grado, istituito in Reggio Calabria per le controversie relative ad immobili danneggiati e distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comm. ing. Gleijeses Pietro, ing. capo dell'Ufficio del genio civile di Reggio Calabria, è nominato membro ordinario del Collegio speciale di 2° grado istituito in Reggio Calabria per le controversie di cui all'art. 492 del citato testo unico relative ad immobili danneggiati e distrutti dal terremoto del 28 dicembre 1908 con effetto dalla data del presente decreto, ed in sostituzione del comm. Russo Francesco.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1939-XVII
Registro 8 Lavori pubblici, foglio 79.

(2229)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 aprile 1939-XVII.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 12 e 13 dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 18 agosto 1938-XVI;

Veduto il proprio decreto in data 2 gennaio 1939-XVII, col quale sono stati nominati i membri del Consiglio di amministrazione della Banca predetta;

Veduto il provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 12 aprile 1939-XVII, col quale sono state accettate le dimissioni del cav. di gr. cr. ing. conte Adriano Tournon, senatore del Regno, dalla carica di membro del Consiglio di amministrazione del su menzionato Istituto, in rappresentanza del Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Veduta la designazione fatta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Veduta la disposizione del comma secondo dell'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Eliseo Jandolo è nominato membro del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, quale rappresentante del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in sostituzione del cav. di gr. cr. ing. conte Adriano Tournon, senatore del Regno, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(2139)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 aprile 1939-XVII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e sostituzione della procedura di liquidazione ordinaria con quella speciale della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Perteole, con sede nel comune di Ruda (Udine).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Perteole, con sede nel comune di Ruda (Udine), con la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti e risparmio di Perteole, con sede nel comune di Ruda (Udine), e la procedura di liquidazione ordinaria della Cassa stessa è sostituita con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(2135)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 aprile 1939-XVII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana « Littorio » di Aragona (Agrigento).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « Littorio » di Aragona, con sede nel comune di Aragona (Agrigento), e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n 375;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « Littorio » di Aragona, avente sede nel comune di Aragona (Agrigento), e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme contemplate dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(2137)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 aprile 1939-XVII.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il comm. ing. Silvio Giannico e il cav. avv. Nicola Boscarelli sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Calabria, con sede in Cosenza, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(2134)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 aprile 1939-XVII.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane, con sede in Palermo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il cav. di gr. cr. dott. Riccardo Motta, senatore del Regno, e il barone Gabriele Chiaramonte Bordonaro sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le Provincie siciliane, con sede in Palermo, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 aprile 1939-XVII

MUSSOLINI

(2199)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1939-XVII.

Estensione della speciale aliquota ridotta di tassa di scambio al prodotto antiparassitario denominato « Afis ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 % per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;

Visto l'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, con il quale detta aliquota è stata elevata da L. 0,50 a L. 0,75 per cento con decorrenza dal 30 novembre 1937;

Ritenuto che il prodotto denominato « Afis » risponde al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitario in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 % stabilita dall'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, è estesa a decorrere dal 20 maggio 1939 agli scambi del prodotto antiparassitario posto in commercio con la denominazione di « Afis ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1939-XVII

Il Ministro: Di Revel

(2221)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1939-XVII.

Approvazione dei nuovi schemi di contratti stipulati tra la Società Italiana Radio Marittima e le ditte armatrici di navi mercantili italiane per il servizio radiotelegrafico di bordo.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 6 ottobre 1927, col quale venne accordata alla Società Italiana Radio Marittima, con sede in Roma, la concessione per l'impianto e l'esercizio di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche su navi mercantili italiane;

Visto l'art. 3 dell'atto di sottomissione allegato al decreto Ministeriale anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 1931, col quale venivano approvati e resi esecutivi schemi di contratti concordati tra la Società Italiana Radio Marittima e le ditte armatrici delle navi nazionali mercantili, per l'esecuzione del servizio radiotelegrafico di bordo;

Considerato che tali schemi sono decaduti dal 6 ottobre 1935, in seguito a denuncia degli stessi da parte dell'armamento;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e resi esecutivi, con le decorrenze in essi stabilite, gli uniti schemi di contratti, concordati fra la Società Italiana Radio Marittima e le ditte armatrici delle navi mercantili italiane, per l'esecuzione del servizio radiotelegrafico di bordo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1939-XVII

Il Ministro: Benni

SCHEMI DI CONTRATTO-TIPO

Schema di contratto-tipo per navi da passeggeri con apparecchi di proprietà del concessionario

Tipo *A*.

Fra la Ditta . . . ., con sede in . . . . ., che nel corso del presente contratto sarà chiamata l'*armatore*, da una parte, e dall'altra la Società Italiana Radio Marittima, anonima per azioni con sede in Roma, capitale Lit. 8.165.000, e che nel corso del presente contratto sarà chiamata il *concessionario*, si conviene e si stabilisce di osservare le seguenti disposizioni contrattuali che si dovranno considerare impegnative e si applicheranno per ciascuna delle navi attualmente di proprietà dell'armatore o da esso gestite, escludendo le navi da esso prese in « time charter » e quelle per le quali valga altro contratto tipo.

Disposizioni di carattere tecnico.

Art. 1.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario si impegna, per la durata del presente contratto, ad esercire e mantenere in istato di perfetto funzionamento gli impianti radiotelegrafici di sua proprietà e, se richiesto, quelli radiogoniometrici, già installati sulle navi di proprietà o gestite dall'armatore all'atto della stipulazione del presente contratto.

b) Il concessionario si impegna altresì, per la durata del presente contratto, se richiesto dall'armatore, ad installare, esercire e mantenere in istato di perfetto funzionamento, il tutto alle condizioni del presente contratto, gl'impianti necessari alle altre navi che in prosieguo di tempo divenissero di proprietà dell'armatore o fossero da lui gestite.

c) I nuovi apparecchi che verranno forniti dal concessionario per le navi che non ne sono ancora munite, dovranno soddisfare costantemente, cioè non solo al momento attuale, od in quello della installazione e collaudo, ma sino a quando il presente contratto resterà in vigore, alle prescrizioni delle convenzioni r.t. internazionali e dei regolamenti ad esse annessi ed a tutti i regolamenti o leggi, tanto del Governo Italiano quanto di tutti gli altri Governi dei Paesi a cui approdano e potranno approdare le navi dell'armatore, in quanto siano obbligatorie per le navi italiane, e particolarmente alle prescrizioni delle Convenzioni e dei Regolamenti internazionali; delle « Norme tecniche » di cui al decreto Ministeriale 21 febbraio 1931, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1° aprile 1931, nonchè del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1082.

d) Gli apparecchi esistenti, che lo permettano, saranno dal concessionario trasformati o completati per renderli conformi alle prescrizioni nazionali ed internazionali. Le spese per la trasformazione o per il loro completamento saranno a carico dell'armatore. Il canone sarà quello già stabilito per il tipo degli apparecchi esistenti prima della trasformazione come riportato negli specchi *A* e *A*-1 allegati.

I nuovi impianti r.t. debbono essere inseriti sul circuito forza, dove esiste, senza interposizione di devoltori, a meno che questi ultimi non siano già installati a bordo.

e) Fornirà inoltre l'orologio, con lancetta dei secondi, la lavagna, i quadretti per i dati di sintonia, le monografie, gli schemi degli apparati r.t. e simili oggetti in conformità con le norme vigenti e con quelle che eventualmente saranno emanate.

Art. 2.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore s'impegna a fornire, in conformità con le prescrizioni dell'art. 2 delle norme allegate al predetto decreto Ministeriale 21 febbraio 1931, e con quelle che potranno essere emanate in futuro, i locali necessari pel funzionamento degli impianti.

L'armatore, secondo le prescrizioni del sopracitato decreto, fornirà inoltre alle stazioni r.t. l'energia elettrica a *tensione praticamente costante,* nonchè l'interruttore bipolare. Fornirà pure gli stipi occorrenti per l'aereo di fortuna e per i materiali di riserva, nonchè quanto occorra per il sostegno e la manovra del padiglione aereo, mettendo gli alberi ed il sartiame nelle condizioni prescritte dal decreto ministeriale sopracitato.

L'armatore dovrà pure agevolare il servizio di accettazione dei marconigrammi; ed all'uopo permetterà ai marconisti di accedere in ore prefissate nei locali delle classi non immediatamente attigue alla stazione r.t. per la raccolta dei marconigrammi; come pure autorizzerà i passeggeri a valersi, occorrendo, in altre ore, del personale di camera per l'invio dei marconigrammi alla stazione.

Di questi provvedimenti darà opportuna indicazione mediante cartelli o tabelle, evitando confusioni con le indicazioni prescritte dal Regolamento per la sicurezza delle navi e della vita umana in mare.

L'armatore fornirà altresì la illuminazione sia normale, sia di riserva e le lampade portatili, l'estintore, l'adatto cassone per gli accumulatori e lo zoccolo su cui viene montato il piedistallo del telaio del radiogoniometro.

Provvederà inoltre alla costruzione, ove necessario, di difese per la protezione dell'alta tensione intorno alla coda dell'aereo. A mezzo del Comando di bordo, ed a criterio di questo, farà curare la pitturazione e pulizia dei locali r.t. e del telaio e piedistallo del radiogoniometro.

b) L'armatore dovrà prestare al concessionario per l'impianto degli apparecchi l'aiuto del proprio personale di bordo gratuitamente e senza alcuna sua responsabilità, ed in quanto tale prestazione sia compatibile con la composizione dell'equipaggio e con le esigenze del servizio di bordo, a giudizio del comando della nave.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.

Art. 3.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario consegnerà nei porti di Genova, Napoli, Venezia e Trieste, compresi i cantieri di San Rocco e Monfalcone, a proprie spese, fin sotto il bordo delle navi dell'armatore, gli impianti e gli apparecchi da installare sulle navi stesse.

b) Per tutti gli impianti esistenti a bordo delle navi dell'armatore all'atto della stipulazione del presente contratto, il concessionario non richiederà all'armatore alcun contributo alle spese di impianto.

c) Il concessionario non richiederà all'armatore acquirente di navi italiane vendutegli da altro armatore italiano i contributi iniziali specificati negli specchi *A* ed *A*-1 se le dette navi sono già munite di stazioni r. t. di proprietà del concessionario.

d) Il concessionario fornirà alle condizioni economiche specificate nei detti specchi *A* ed *A*-1 tutti gli apparecchi resi obbligatori dalle disposizioni nazionali e internazionali, da installare su navi che all'atto della stipulazione del presente contratto non ne fossero fornite.

e) Il concessionario, anche in relazione a quanto è stabilito alla lettera *c*) dell'art. 1 s'impegna a fornire, impiantare, collaudare, esercitare e mantenere in istato di perfetto funzionamento gli apparecchi che con l'evoluzione della radiotelegrafia potranno essere richiesti da nuove esigenze o da disposizioni governative internazionali, Italiane o di Governi esteri, giusta quanto previsto dai commi *c*) e *d*) dell'art. 1.

Se però in ciascun anno le spese inerenti all'adempimento di quanto sopra superassero l'importo di lire italiane 1000, la differenza andrà ripartita tra concessionario ed armatore in parti uguali.

f) Il concessionario provvederà a proprie spese alla regolare manutenzione e quindi alle ispezioni tecniche degli impianti radiotelegrafici necessarie, sia in Italia che all'estero, per mantenerli in efficienza, ed eseguire le riparazioni occorrenti per conservare la loro piena efficienza.

g) Il concessionario assicurerà all'armatore una efficiente organizzazione nazionale ed internazionale e la fornitura per i nuovi impianti di apparecchi rispondenti a quanto è previsto all'art. 1 comma *c*) ed all'art. 3 comma *e*).

h) Il concessionario si obbliga di riparare o sostituire a proprie spese nel minor tempo possibile gli apparecchi danneggiati, avariati o perduti.

Art. 4.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore farà curare a sue spese l'imbarco da sotto bordo, a rischio del concessionario, degli impianti radiotelegrafici ed il loro trasporto al locale destinato a stazione r.t.

In caso di sbarco degli apparecchi r.t. l'armatore provvederà a sue spese, parimenti a rischio del concessionario, alla consegna degli apparecchi stessi sotto il bordo della nave.

b) Qualora l'installazione o lo sbarco degli apparecchi dovesse eseguirsi in porti differenti da quelli di Genova, Napoli, Venezia e Trieste, compresi i cantieri di S. Rocco e Monfalcone, le spese di imballaggio, di trasporto, di assicurazione del materiale dal più vicino dei suddetti porti sino al luogo della installazione o viceversa, e quelle di viaggio e di indennità di missione del personale incaricato del montaggio e del collaudo o dello smontaggio degli impianti saranno a carico dell'armatore.

c) L'armatore corrisponderà al concessionario per tutta la durata del presente contratto i canoni annui di esercizio specificati negli specchi *A* ed *A*-1 per gli impianti r.t. delle sue navi, a far data dal giorno in cui il concessionario assumerà o avrà assunto l'esercizio degli impianti già esistenti a bordo, oppure dal giorno in cui gli impianti saranno installati e collaudati a bordo delle navi dell'armatore, da pagarsi al concessionario in rate trimestrali anticipate al 1° gennaio, al 1° aprile, al 1° luglio ed al 1° ottobre di ogni anno.

I canoni di esercizio risultanti dagli specchi *A* ed *A*-1 allegati al presente contratto saranno ridotti del 28 % del loro ammontare dopo trascorsi dieci anni di pagamento dei canoni stessi, da computarsi per gli apparecchi già esistenti a bordo al 6 ottobre 1935, dalla data in cui ebbe inizio tale pagamento.

Il tempo del disarmo, agli effetti della accennata riduzione del 28 % del canone annuo, sarà computato per un quarto della sua durata nella determinazione del periodo contrattuale di dieci anni.

I contributi iniziali di cui agli specchi *A* ed *A*-1 sopracitati verranno pagati dall'armatore al concessionario ad un mese data del collaudo.

d) In caso di pagamento dei canoni trimestrali ritardato dall'armatore oltre un mese decorrerà, dopo tale periodo, l'interesse annuo al tasso ufficiale aumentato dell'uno per cento.

Nel caso che l'armatore ritardasse detto pagamento per un periodo superiore ai quattro mesi, il concessionario si riserva il diritto di ritirare da bordo i suoi impianti.

e) Nel caso di anticipata rescissione del presente contratto, per vendita della nave, l'armatore dovrà corrispondere al concessionario un indennizzo per rescissione di contratto pari ad un decimo del canone annuo per ogni anno intero che ancora rimanga per completare il periodo stabilito dal presente contratto.

Tale indennizzo verrà bonificato in totale o pro-rata, qualora l'armatore faccia effettuare dal concessionario, anche mediante accordi con altro armatore italiano, il trasferimento dello stesso o di altro analogo impianto e del relativo contratto.

In quest'ultimo caso però oltre il rimborso delle spese vive incontrate per lo smontaggio, dovranno essere conteggiate a carico dell'armatore anche quelle relative al trasporto ed al montaggio su altra nave.

Nessuna indennità dovrà essere corrisposta in caso di forza maggiore o di sbarco per definitivo disarmo di nave non più destinata alla navigazione ed il cui impianto sia stato installato a bordo da almeno cinque anni.

f) Se al termine del presente contratto una o più navi fossero ancora in viaggio, il presente contratto resterà in vigore per dette navi fino al giorno in cui saranno sbarcati gli impianti a termini del presente art. 4, commi *a*) e *b*).

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE MARCONISTA.

Art. 5.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario si assume l'obbligo di procurare all'armatore il personale marconista destinato alla condotta della stazione r.t. di bordo munito di certificato governativo valido internazionalmente, nel numero minimo che sarà conforme alle disposizioni di legge o nel maggior numero desiderato dell'armatore.

b) Conformemente all'art. 2 del decreto Ministeriale suddetto il personale marconista fornito dal concessionario è da lui assunto; quindi il rapporto di prestazione d'opera verte esclusivamente fra il concessionario e il personale marconista, fermi restando gli obblighi che il detto personale ha per il fatto dell'arruolamento.

Il concessionario si impegna:

1° a non portare modifiche nel presente regime contrattuale del suo personale, compreso il trattamento economico, se non d'accordo con gli organi direttivi della Federazione Nazionale Fascista degli Armatori e degli Ausiliari dell'Armamento;

2° a non risolvere le eventuali contestazioni di carattere sindacale col detto personale senza preventive intese con gli organi direttivi, di cui al precedente comma.

c) Il concessionario indicherà le spettanze dei singoli marconisti imbarcati forniti da lui, e l'armatore, oltrechè provvedere al vitto ed all'alloggio di essi secondo il grado di equiparazione, dovrà pagare, dal giorno del loro imbarco, ai marconisti stessi, per conto del concessionario, le dette spettanze ed ogni eventuale indennità dovuta al detto personale, a sensi delle particolari pattuizioni per essi marconisti contenute nel contratto di arruolamento.

d) Il concessionario assume a proprio completo carico il trattamento comunque dovuto al personale marconista da lui fornito in caso di infortunio o di malattia, compreso l'eventuale rimpatrio anche dall'estero, ed al riguardo si obbliga ad assicurare il personale stesso contro gli infortuni e le malattie, a' sensi di legge o delle pattuizioni contenute nel contratto di arruolamento per le persone dell'equipaggio di grado equiparato. Così pure restano a completo carico del concessionario senza pregiudizio dei suoi diritti di rivalsa verso i marconisti, le altre spese relative a detto personale marconista per assicurazioni sociali, contributi sindacali, quota cassa invalidi decontata a carico dell'armatore, indennità porti infetti, perdita di corredi, e simili.

Quando il rimpatrio o la sostituzione avvenga con una nave dell'armatore e vi siano posti disponibili, il passaggio sarà accordato, a richiesta del concessionario, con la riduzione del 30 % sul nolo di tariffa, escluso il vitto dalla riduzione.

Lo sbarco del marconista per infortunio o malattia deve essere giustificato da una dichiarazione medica da inviarsi al concessionario.

e) Il concessionario soddisferà nel modo più sollecito possibile alle richieste di marconisti da parte dell'armatore.

f) I marconisti sono posti sotto l'autorità superiore del comando della nave, per quanto riguarda la disciplina di bordo ed i servizi, giusta le vigenti disposizioni.

g) Il concessionario assumerà l'onere delle maggiori spese per stipendio e viaggio del personale marconista derivanti dalla sostituzione del personale medesimo anche nel caso di diserzione del marconista, salvo quando la sostituzione avvenga per ingiustificata richiesta o fatto dell'armatore o dei suoi dipendenti.

Se il concessionario non provvede tempestivamente alla sostituzione, specialmente se la nave si trova all'estero pronta alla partenza, l'armatore, e per esso il capitano, ha facoltà di provvedere direttamente a spese del concessionario, avvertendo il concessionario stesso e rivolgendosi anzitutto telegraficamente alla più vicina società associata del concessionario.

h) L'armatore ha il diritto di rifiutare l'imbarco dei marconisti a suo giudizio non desiderabili. Il concessionario pertanto comunicherà trimestralmente l'elenco dei marconisti all'armatore il quale gli notificherà per iscritto tempestivamente quali di essi non sono desiderabili.

L'armatore potrà trasferire il personale marconista da una ad altra delle proprie navi. Tale facoltà è conferita al comando di bordo in caso di necessità e sempre con l'obbligo di informarne il concessionario, osservando sempre le norme che saranno concretate per la consegna del traffico e del materiale.

Il concessionario riconosce all'armatore il diritto di sottoporre, a spese dell'armatore stesso, il personale marconista, prima dell'imbarco, a visita medica, ed il concessionario s'impegna a sostituire quello riconosciuto non idoneo.

Nel caso di sbarco provocato dall'armatore e non motivato da ragioni di servizio, l'armatore, dietro richiesta del concessionario, è tenuto ad indicare il motivo dello sbarco.

Art. 6.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore richiederà al deposito più vicino del concessionario, perchè questo glielo procuri, con un anticipo di almeno 72 ore decorrenti dal momento della ricezione della richiesta, rispetto alla data in cui il marconista dovrà essere messo a disposizione presso il deposito del concessionario

più vicino al porto d'imbarco, il personale marconista destinato a condurre le stazioni radiotelegrafiche delle navi e rimborserà al concessionario le spese di viaggio, bagaglio compreso, e indennità di trasferta che verranno incontrate limitatamente agli imbarchi del personale fuori dei porti di Genova, Napoli, Venezia e Trieste. Tali spese saranno computate assumendo come punto di partenza del personale quello dei quattro porti suddetti che è più vicino al porto d'imbarco.

b) Dal momento dell'imbarco i marconisti avranno dall'armatore il trattamento previsto pei marconisti stessi dal contratto di arruolamento.

c) L'armatore dovrà provvedere a sorvegliare a mezzo dei comandanti delle proprie navi i marconisti (i quali hanno l'obbligo di conoscere e rispettare i regolamenti di bordo) e redigere le relative note caratteristiche.

d) In caso di disarmo di qualunque durata, o di sosta delle navi dell'armatore di durata superiore ai quindici giorni, il personale marconista potrà essere dall'armatore sbarcato.

Qualora il personale marconista venisse richiesto a termini dell'art. 6, lettera *a*), per reimbarco prima della scadenza dei quindici giorni, l'armatore dovrà sostenere tutte le spese inerenti alla permanenza a terra come se lo sbarco non fosse avvenuto.

Quando il personale viene sbarcato per ingiustificata richiesta o per fatto dell'armatore o dei suoi dipendenti o per naufragio o per sosta superiore a 15 giorni in porti diversi da quelli di Genova, Napoli, Venezia e Trieste, le spese di viaggio e bagaglio per il ritorno al più vicino di detti porti, saranno a carico dell'armatore, come pure la indennità di trasferta e lo stipendio ed eventuali accessori del marconista fino a raggiungere la sede del deposito italiano più vicino.

e) L'armatore dovrà sorvegliare, a mezzo dei propri comandanti, che il personale marconista esegua l'orario normale di servizio di otto ore, che, salvo il caso di speciali norme internazionali o governative, potranno essere distribuite a criterio del comandante.

Il comandante avrà diritto di esigere che il personale marconista presti servizio anche in ore straordinarie che dovranno essere compensate dall'armatore. Non sarà considerato lavoro straordinario qualunque servizio prestato per la sicurezza della nave, dei passeggeri e/o del carico, per la ricezione di segnali orari e rilevamenti radiogoniometrici, bollettini metereologici e sanitari e per la trasmissione al Ministero delle Comunicazioni del punto nave e dei telegrammi di arrivo e di partenza.

Quando il lavoro straordinario avesse carattere normale o superasse le due ore giornaliere, saranno pattuiti con il concessionario compensi mensili a forfait.

f) L'armatore, sino al 31 dicembre 1938, sarà tenuto a versare al concessionario una quota pari al 34 % sulla paga base che compete ai marconisti imbarcati sulle sue navi e ciò per provvedere agli oneri tutti relativi al personale eccettuate soltanto le competenze e gli oneri di cui all'articolo 5, lettera *c*). Dal 1° gennaio 1939 tale quota sarà del 36,5 %.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO R.T.
(TRAFFICO).

Art. 7.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario mette gratuitamente a completa disposizione del Comando di bordo il servizio radiotelegrafico di bordo ed il relativo personale per le comunicazioni e segnalazioni concernenti la sicurezza della nave ed il soccorso od il salvataggio di altre navi.

b) Il concessionario, salvo quanto dovuto per tasse a terzi (Amministrazioni Statali o Società Private), accorda pure:

b-1) la franchigia della tassa r.t. di bordo per la sola nave accettante, per le comunicazioni r.t. di servizio trasmesse dal Comando di bordo nell'interesse della nave, purchè inerenti esclusivamente a questioni relative alla nave, alla navigazione ed al carico, ivi compresi i marconigrammi al Ministero delle Comunicazioni per il punto nave;

b-2) la franchigia della tassa r.t. di bordo, anche della nave destinataria per le comunicazioni r.t. trasmesse come sopra ad altre navi, di qualsiasi nazionalità, controllate da Compagnie Associate al concessionario;

b-3) la franchigia della tassa di bordo sui telegrammi per servizio meteorologico e radiogoniometrico e sui telegrammi relativi a bollettini sanitari, esclusi quelli per consulenza sanitaria per conto dei passeggeri;

b-4) la franchigia della tassa di bordo al personale di stato maggiore e all'equipaggio delle navi per telegrammi trasmessi per urgenti motivi famigliari, la cui accettazione sarà rimessa alla discrezione del comandante;

b-5) la franchigia della tassa di bordo, per la sola nave accettante, allo stato maggiore ed all'equipaggio, senza limitazione del numero delle parole, per i marconigrammi-lettera scambiati fra stazioni r.t. di bordo esercitate dal concessionario.

Da parte sua l'armatore rinunzia a ripetere dal concessionario l'importo delle competenze spettanti a termini dell'art. 5 lettera *c*) al personale marconista imbarcato, restando pertanto a carico del concessionario tutti gli altri oneri non assunti espressamente dall'armatore nei confronti dei marconisti stessi a sensi del suddetto art. 5, lettera *c*).

c) Il concessionario provvederà affinchè, sia a bordo che negli uffici terrestri, venga compilata una regolare registrazione contabile di tutte le corrispondenze r.t. scambiate.

Conseguentemente il concessionario assumerà a suo carico le spese inerenti all'impianto di una efficiente organizzazione, sia presso i suoi depositi sia presso la sede centrale, per la revisione della contabilità r.t. di bordo e la liquidazione dei conti del traffico r.t. di bordo con tutte le Amministrazioni italiane ed estere e per tutte quelle pratiche che saranno messe in uso presso le maggiori organizzazioni radiotelegrafiche marittime internazionali.

Il concessionario svolgerà quindi tutte le pratiche sia presso le autorità italiane, sia presso le Amministrazioni estere o altre società radiotelegrafiche o telegrafiche, per la contabilizzazione degli introiti relativi al traffico, curando il versamento delle somme spettanti al Regio Governo italiano ed a terzi, senza alcuna responsabilità da parte dell'armatore.

E' fatto obbligo al concessionario di provvedere perchè i marconisti di bordo consegnino al comandante della nave, al termine di ciascun viaggio, una copia dello stato cassa e una distinta da cui risultino la data, il numero delle parole, la destinazione e l'importo delle tasse di bordo relative ai marconi-grammi originari della nave, destinati alla medesima, ovvero in transito e per i quali spetti al concessionario la tassa di bordo integrale ovvero sia solo dovuto il canone all'Amministrazione postale telegrafica.

Le accennate categorie di marconigrammi dovranno essere descritte in separate colonne, nella distinta di cui sopra è cenno, alla quale sarà allegato per ciascun marconigramma

un tagliando del modulo originale, contenente le indicazioni seguenti: prefisso, data, ora, numero di trasmissione, numero delle parole, stazione r.t. corrispondente. Saranno pure descritti per memoria nella distinta stessa i marconigrammi transitati per la stazione r.t. e per i quali il concessionario abbia eventualmente eseguito il transito senza avere titolo alla tassa di bordo.

Il concessionario provvederà inoltre a proprie spese alla fornitura e distribuzione alle stazioni r.t. di bordo degli stampati e moduli occorrenti per lo svolgimento del traffico, alla fornitura degli archivi di bordo, ivi comprese tutte le pubblicazioni internazionali prescritte, agli studi inerenti al maggiore svolgimento e incremento del traffico e alle statistiche.

d) Il concessionario comunicherà periodicamente al proprio personale ed all'armatore tutte le tariffe e le variazioni oltre a tutte quelle disposizioni che potranno essere emanate per lo scambio della corrispondenza r.t. in accordo alle prescrizioni che saranno date dal Ministero delle comunicazioni.

e) Il concessionario comunicherà o darà ai propri marconisti tutte quelle disposizioni che risultassero utili per la migliore organizzazione e lo sviluppo del traffico r.t. a similitudine di quanto sarà fatto dalle maggiori compagnie internazionali radiotelegrafiche.

f) Il concessionario provvederà per mezzo di avvisi quotidiani e per mezzo della stampa a far conoscere al pubblico, agli uffici telegrafici italiani dello Stato e, se sarà il caso, alle agenzie di viaggio, di turismo, ecc., le notizie utili per l'invio di dispacci alle navi in base agli itinerari che dovranno essergli comunicati dell'armatore.

g) Il concessionario provvederà, previo consenso dell'armatore, in posti stabiliti dal comandante e a mezzo del proprio personale di bordo, alla affissione di speciali avvisi nei locali principali della nave, per informare i passeggeri circa i servizi r.t. di bordo, le comunicazioni r.t. stabilite o da stabilire dal piroscafo con altre stazioni r.t. e le tariffe relative.

h) Il concessionario dovrà provvedere all'accettazione diretta dei marconigrammi ed all'incasso delle relative tasse per mezzo del proprio personale.

i) Fermo restando il pagamento dei canoni di esercizio previsti negli specchi *A* ed *A*-1, il concessionario ripartirà con l'armatore i proventi netti del traffico come segue:

da L. 1 a L. 150.000 annue: 50 *per cento ciascuno;*

da L. 150.001 a L. 250.000: 60 *per cento all'armatore e* 40 *per cento al concessionario;*

da L. 250.001 e oltre: 70 *per cento all'armatore e* 30 *per cento al concessionario.*

l) Il versamento di quanto dovuto all'armatore sarà fatto dopo la revisione e l'approvazione della contabilità r.t. da parte del Ministero delle Comunicazioni che esercita il controllo tecnico e amministrativo delle stazioni r.t. di bordo, e dopo effettuate le liquidazioni dei conti r.t. con le Amministrazioni italiane ed estere e società estere.

Il concessionario però dovrà versare all'armatore al termine di ogni viaggio un congruo acconto sulla parte di proventi netti a lui spettanti.

m) Qualora richiesto, il concessionario darà in comunicazione all'armatore i prospetti giustificativi di quanto dovuto all'armatore stesso in base ai commi *i*) ed *l*), che precedono, muniti per garanzia del visto del Regio Governo Italiano.

Art. 8.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore dovrà dare disposizioni affinchè i comandanti informino i marconisti periodicamente (ogni giorno a mezzodì) circa la posizione geografica della nave; e dovrà disporre per la consegna dei marconigrammi ai destinatari a mezzo dell'ufficio di bordo, sulle navi da passeggeri, in conformità delle vigenti norme ministeriali che si riportano:

« Le ricevute di consegna dovranno essere restituite alla stazione r.t. di bordo munite del bollo e della firma dell'incaricato dell'ufficio di bordo che deve prima accertarsi che il destinatario trovasi a bordo, in caso contrario dovrà apporre analoga dichiarazione sulla ricevuta di consegna che sarà restituita subito, firmata e bollata alla stazione r. t. insieme con il dispaccio ».

b) L'armatore dovrà disporre affinchè il servizio radiotelegrafico di ciascuna stazione di bordo sia posto sotto l'autorità superiore del Comando della nave, il quale dovrà esercitare il necessario controllo su tutta la corrispondenza che non potrà essere trasmessa o recapitata se non munita del visto del comandante stesso, il quale dovrà pure, ogni qualvolta avvenga lo scambio di comunicazioni relative alla sicurezza della vita umana in mare, a soccorsi, infortuni, ecc., oltre che al termine di ogni viaggio, apporre il visto sul giornale di stazione.

c) L'armatore si impegna a non esercitare o fare esercitare a bordo altri servizi di radiotelegrafia in concorrenza con quelli del concessionario. Per contro il servizio esercitato dal concessionario deve essere pienamente soddisfacente e non inferiore a quello che viene normalmente esercitato sulle navi delle maggiori marine estere.

In caso di divergenze sulla bontà del servizio, deciderà il Ministero delle Comunicazioni.

Art. 9.

Disposizioni generali.

a) Gli apparecchi forniti dal concessionario rimarranno di sua proprietà e sotto l'esclusivo suo controllo e la sua responsabilità, e viaggeranno per suo conto ed a suo rischio.

b) L'armatore risponderà soltanto dei danni arrecati agli impianti da propria colpa diretta o da dolo dell'equipaggio quando sia provata la sua connivenza e dei danni arrecati da parte di terzi, durante le operazioni di carico e scarico, al telaio del radiogoniometro che a tale effetto è valutato lire duemila, semprechè sia possibile all'armatore esercitare la rivalsa verso i responsabili dei danni.

Art. 10.

Il concessionario curerà che dai moduli di accettazione e ricezione della stazione r.t. di bordo risulti che sia il concessionario sia l'armatore non assumono alcuna responsabilità civile per le conseguenze che possono derivare da eventuali errori nella trasmissione o ricezione dei marconigrammi, salvo il rimborso delle tasse nei casi previsti dai regolamenti.

Art. 11.

Il concessionario non sarà responsabile verso l'armatore o verso terzi degli eventuali ritardi, soste e perdite o danni che possono essere cagionati da qualsiasi interruzione del servizio r. t. derivanti da causa di forza maggiore.

Art. 12.

La temporanea sospensione del servizio r.t. a bordo delle navi dell'armatore per cause di forza maggiore ed avarie, sopravvenute agli impianti o per malattie dei marconisti, non darà diritto all'armatore di richiedere al concessionario indennizzo per danni. Però l'armatore avrà diritto di sospendere la corresponsione del canone qualora i difetti che impedissero il funzionamento dell'impianto non venissero eliminati dal concessionario secondo quanto è stato stabilito all'art. 3 lettera *h*).

Art. 13.

Disarmo.

a) All'atto dello sbarco del personale marconista per disarmo della nave, esso dovrà in contraddittorio col comando, di bordo, provvedere a chiudere e sigillare i locali della stazione r.t.

Quando durante il disarmo occorresse riaprire i locali stessi, si procederà, sempre in contraddittorio, alla rimozione dei sigilli.

Delle operazioni di chiusura ed apposizione dei sigilli, come pure della rimozione dei sigilli e riapertura dei locali della stazione r. t., si farà constare mediante verbale sottoscritto dal Comando di bordo e dagli incaricati del concessionario.

Le batterie degli accumulatori saranno, quando possibile, inviate al deposito più vicino del concessionario e le spese per l'invio ed il ritorno saranno divise metà a carico dell'Armatore e metà a carico del concessionario. Nel caso che tale invio non sia conveniente le batterie saranno consegnate a cura del marconista di bordo ad una ditta che dovrà curarne la manutenzione e le relative spese saranno a carico per metà dell'Armatore e per metà del concessionario.

b) In caso di disarmo i canoni verranno corrisposti integralmente durante il primo mese, ridotti al 50% durante il secondo mese, ed al 25% durante il periodo successivo.

Il contributo spese generali e di organizzazione sarà dovuto per intero anche in caso di disarmo di qualunque durata.

Art. 14.

L'armatore qualora intenda avere a bordo l'impianto radiotelefonico richiederà al concessionario l'impianto e l'esercizio di apparecchi radiotelefonici a condizioni da pattuirsi mediante apposito schema da approvarsi dal Ministero delle comunicazioni.

Il concessionario sarà tenuto ad ottemperare alla richiesta entro il termine massimo di sei mesi.

Qualora però l'apparecchio offerto dal concessionario non rispondesse alle esigenze dell'armatore create dall'evoluzione della radiotelefonia, l'armatore potrà fornire egli stesso altro impianto radiotelefonico scelto fra quelli di tipo approvato dal competente Ministero; e dovrà affidarne l'esercizio al concessionario a condizioni da stabilirsi mediante apposito schema come sopra approvato.

Dell'esercizio della facoltà di cui al precedente comma l'Armatore dovrà informare il Ministero delle comunicazioni cui spetterà di decidere ogni controversia relativa al tipo di apparecchio radiotelefonico da adottare.

Art. 15.

Gli apparecchi speciali di proprietà dell'Armatore impiantati su barche di salvataggio, saranno presi in consegna dal concessionario che a mezzo del proprio personale marconista dovrà mantenerli in perfetto stato di manutenzione e di efficienza.

Le riparazioni e le forniture di ricambio per detti apparecchi saranno però a carico dell'armatore che dovrà pure prestare l'aiuto del proprio personale per le prestazioni atte a facilitare detta manutenzione, per il funzionamento dei motori termici e per le prove periodiche prescritte dal Ministero delle comunicazioni per queste installazioni.

Art. 16.

Il presente Contratto avrà per la nave cui si riferisce, la durata di dieci anni decorrenti dalla scadenza dei Contratti vigenti per gli impianti esistenti al 6 ottobre 1935, e dalla data del collaudo per quelli fatti posteriormente al 6 ottobre 1935. Agli effetti della durata decennale del contratto, i periodi di disarmo verranno computati per un quarto della loro durata.

Il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato per cinque anni se non sarà denunziato dall'una o dall'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata.

Art. 17.

Tutte le contestazioni che potessero sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, sia nel corso della sua durata, sia dopo, saranno deferite a quello dei Tribunali di Roma, Genova o Trieste più vicino al domicilio dell'armatore.

L'esecuzione del presente contratto non potrà essere interrotta per effetto delle procedure legali in corso.

Art. 18.

Quando per una nave si sia iniziata l'applicazione del contratto-tipo, con apparecchi di proprietà del concessionario, non potrà l'armatore richiedere per detta nave l'applicazione del contratto per apparecchi di proprietà dell'armatore, finchè non sia spirato o risoluto il contratto in vigore.

Art. 19.

Le spese tutte per la registrazione del presente contratto saranno a carico a metà tra l'armatore ed il concessionario.

SPECCHIO A.

Canoni annui di affitto e manutenzione per tipi di impianti già esistenti a bordo alla data del 6 ottobre 1930

Tipo e potenza degli impianti di proprietà del concessionario	Canone annuo
a) *Impianti a scintilla:*	Restano invariati sino al 31 dicembre 1939 i canoni previsti dal precedente contratto tipo e relative riduzioni.
Kw. 5 a scintilla frazionata	
» 3 » » »	
» 1.5 » » » od a spinterometro rotante	
» 0.5 » » » » » » (non tollerati più a bordo dopo il 31 dicembre 1939)	
Kw. 0.25 a scintilla frazionata od a spinterometro rotante	3.000 più aus.
b) *Impianti a valvola:*	
Kw. 3 a 500 pp. autonomo tipo « U »	6.000 » »
» 1.5 adaptor set	3.000 » »
N.B. - Con lo sbarco degli impianti a scintilla (entro il 31 dicembre 1939), gli adaptor set dovranno essere trasformati in autonomi ed il relativo canone, sia per il tipo a 500 pp., sia per il tipo a 50 pp., passerà a	5.000 » »
c) *Impianti ausiliari:*	
Vibratore d'aereo	500
d) *Apparecchi per servizi speciali:*	
Radiogoniometro tipo D.F.M. 3	1.850
Kw. 0.25 speciale per imbarcazioni di salvataggio corredato del ricevitore R. 189: - unicamente per vendita: L. 22.000.	
Avvisatore automatico di soccorso	3.500
Ricevitore a valvola di vecchio tipo (R. 149 o R. 171) per onde corte	450

Contributi per spese generali e di organizzazione: Vedi specchio A-1.

Visto: *Il Ministro per le comunicazioni*
BENNI

SPECCHIO A-1.

Contributi iniziali e canoni annui di affitto e manutenzione per nuovi impianti

Tipo e potenza degli impianti di proprietà del concessionario	Contributo iniziale	Canone annuo
a) *Impianti a valvola per onde medie:*		
Kw. 3 a 500 pp. autonomo	14.094	12.337 più aus.
» 1,5 a 500 » »	9.841	8.251 » »
» 1,5 a 50 » »	8.554	7.411
» 0,5 a 500 » »	8.262	6.826
» 0,5 a 150 » »	7.533	6.350
» 1,5 adaptor set	7.533	6.566
» 0,5 adaptor set	6.318	5.468
N.B. - Con lo sbarco degli impianti a scintilla (entro il 31 dicembre 1939), gli adaptor set dovranno essere trasformati in autonomi ed il relativo canone passerà a L. 8251, oppure a lire 7411, a seconda che si tratti d'impianto a 500 pp. oppure a 50 pp. più aus.		
Tipo T. 281 a frequenza stabilizzata	7.450	6.880 più aus.
» T. 282 » » »	10.900	10.640 » »
Impianti a valvola per onde medie con aggiunta radiotelefonia nella gamma 110-230/m. tipo T. 270/F.T. a frequenza stabilizzata	10.680	9.490 » »
b) *Impianti a valvola per onde corte:*		
Kw. 3 tipo « G1 » e « G1/c » a frequenza stabilizzata autonomo	30.000	20.000
Tipo T. 262/1 a frequenza stabilizzata autonomo	9.180	8.400
Tipo T. 262/1 alimentato dalla macchina del T. 281 o T. 282	6.480	6.550
Tipo T. 262/2 a frequenza stabilizzata autonomo	9.180	8.400
Tipo T. 262/2 alimentato dalla macchina del T. 281 o T. 282	6.480	6.550

Tipo e potenza degli impianti di proprietà del concessionario	Contributo iniziale	Canone annuo
c) Apparecchi per servizi speciali:		
Radiogoniometro DFM 3	3.500	1.850
Avvisatore automatico di soccorso	—	3.500
d) Ricevitori a valvola:		
Ricevitore Marconi tipo R. 285 a 6 valvole, supereterodina, per onde corte comprese fra 12 e 100 m.	—	1.560
Ricevitore Marconi tipo R. 286 a 6 valvole, supereterodina, per onde medie comprese fra 300 e 4000 m.	—	1.586
Ricevitore Marconi tipo R. 177 V a 5 valvole, di cui due schermate, per onde medie comprese fra 300 e 5000 m.	—	2.040
Ricevitore Marconi tipo R. 194 V a 3 valvole, di cui una schermata, per onde medie comprese fra 300 e 5000 m.	—	1.586
Ricevitore Marconi tipo R. 180 V a 4 valvole, di cui una schermata, per onde corte comprese fra 15 e 100 m.	—	1.560
Ricevitore Marconi tipo R. 189 a 8 valvole, di cui una schermata, con cristallo, per imbarcazioni di salvataggio: giusto prezzo per vendita agli armatori: L. 3000	—	—

Contributo per spese generali e di organizzazione

Per navi da carico . . . . L. 1.125
Per navi da passeggeri per servizi minori . . . » 1.125
Per navi da passeggeri di stazza lorda fino a 20.000 tonnellate . . . » 2.000
Per navi da passeggeri da tonnellate 20.001 a 35.000 . . . » 2.500
Per navi da passeggeri di stazza lorda oltre le 35.000 tonnellate da stabilirsi caso per caso.

N.B. — Per i nuovi impianti, gli armatori, prima di avanzare al concessionario la richiesta di installazione degli apparecchi, dovranno richiedere al Ministero delle Comunicazioni — Direzione Generale della Marina Mercantile — in quale categoria ciascun nuovo piroscafo verrà assegnato dal Ministero stesso, al fine di determinare i tipi e la potenza degli impianti che sono resi obbligatori per quella data categoria dalle norme in vigore.

Visto: Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Schema di contratto-tipo per navi da carico con apparecchi di proprietà del concessionario

TIPO B.

Fra la Ditta . . . . . ., con sede in . . . . . . che nel corso del presente contratto sarà chiamata l'*armatore*, da una parte, e dall'altra la Società Italiana Radio Marittima, anonima per azioni con sede in Roma, capitale L. 8.165.000, e che nel corso del presente contratto sarà chiamata il *concessionario*, si conviene e si stabilisce di osservare le seguenti disposizioni contrattuali che si dovranno considerare impegnative e si applicheranno per ciascuna delle navi attualmente di proprietà dell'armatore o da esso gestite, escludendo le navi da esso prese in « time charter » e quelle per le quali valga altro contratto tipo.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO.

Art. 1.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario si impegna, per la durata del presente contratto, ad esercire e mantenere in stato di perfetto funzionamento gli impianti radiotelegrafici di sua proprietà e, se richiesto, quelli radiogoniometrici, già installati sulle navi di proprietà o gestite dall'armatore all'atto della stipulazione del presente contratto.

b) Il concessionario s'impegna altresì, per la durata del presente contratto, se richiesto dall'armatore, ad installare, esercitare e mantenere in stato di perfetto funzionamento, il tutto alle condizioni del presente contratto, gli impianti necessari alle altre navi che in prosieguo di tempo divenissero di proprietà dell'armatore o fossero da lui gestite.

c) I nuovi apparecchi che verranno forniti dal concessionario per le navi che non ne sono ancora munite, dovranno soddisfare costantemente, cioè non solo al momento attuale, od in quello della installazione e collaudo, ma sino a quando il presente contratto resterà in vigore, alle prescrizioni delle convenzioni r. t. internazionali e dei regolamenti ad esse annessi ed a tutti i regolamenti e leggi tanto del Governo Italiano quanto di tutti gli altri Governi dei paesi a cui approdano e potranno approdare le navi dell'armatore, in quanto siano obbligatorie per le navi italiane, e particolarmente alle prescrizioni delle convenzioni e dei Regolamenti internazionali r. t.; delle « Norme tecniche » di cui al decreto Ministerale 21 febbraio 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1° aprile 1931, nonchè del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1082.

d) Gli apparecchi esistenti che lo permettano saranno dal concessionario trasformati o completati per renderli conformi alle prescrizioni nazionali ed internazionali. Le spese per la trasformazione o per il loro completamento saranno a carico dell'armatore. Il canone sarà quello già stabilito per il tipo degli apparecchi esistenti prima della trasformazione come riportato negli specchi « A » e « A 1 » allegati.

I nuovi impianti r. t. devono essere inseriti sul circuito forza dove esiste, senza interposizione di devoltori, a meno che questi ultimi non siano già esistenti a bordo.

e) Il concessionario fornirà inoltre l'orologio, con lancetta dei secondi, la lavagna, i quadretti per i dati di sintonia, le monografie, gli schemi degli apparati r.t. e simili oggetti in conformità con le Norme vigenti e con quelle che eventualmente saranno emanate.

Art. 2.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore si impegna a fornire, in conformità con le prescrizioni dell'art. 2 delle norme allegate al predetto decreto Ministeriale 21 febbraio 1931, e con quelle che potranno essere emanate in futuro, i locali necessari pel funzionamento degli impianti.

L'armatore, secondo le prescrizioni del sopracitato decreto, fornirà inoltre alle stazioni r. t. l'energia elettrica *a tensione praticamente costante*, nonchè l'interruttore bipolare. Fornirà pure gli stipi occorrenti per l'aereo di fortuna e per i materiali di riserva, nonchè quanto occorra per il sostegno e la manovra del padiglione aereo, mettendo gli alberi ed il sartiame nelle condizioni prescritte dal decreto Ministeriale sopra citato.

L'armatore fornirà altresì l'illuminazione, sia normale, sia di riserva e le lampade portatili, l'estintore e l'adatto cassone per gli accumulatori e lo zoccolo su cui viene montato il piedistallo del telaio del radiogoniometro. Provvederà inoltre alla costruzione, ove necessario, di difese per la protezione dell'alta tensione intorno alla coda d'aereo. A mezzo del Comando di bordo, ed a criterio di questo, farà curare la pitturazione e pulizia dei locali r. t. e del telaio e piedistallo del radiogoniometro.

b) L'armatore dovrà prestare al concessionario per lo impianto degli apparecchi l'aiuto del proprio personale di bordo gratuitamente e senza alcuna sua responsabilità, ed in quanto tale prestazione sia compatibile con la composizione dell'equipaggio e con le esigenze del servizio di bordo, a giudizio del comando della nave.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.

Art. 3.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario consegnerà nei porti di Genova, Napoli, Venezia e Trieste, compreso i cantieri di San Rocco e Monfalcone a proprie spese, fin sotto il bordo delle navi dell'armatore, gli impianti e gli apparecchi da installare sulle navi stesse.

b) Per tutti gli impianti esistenti a bordo delle navi dell'armatore all'atto della stipulazione del presente contratto, il concessionario non richiederà all'armatore alcun contributo alle spese di impianto.

c) Il concessionario non richiederà all'armatore acquirente di navi italiane vendutegli da altro armatore italiano i contributi iniziali specificati negli specchi *A* ed *A1* se le dette navi sono già munite di stazioni r. t. di proprietà del concessionario.

d) Il concessionario fornirà alle condizioni economiche specificate nei detti specchi *A* ed *A1* tutti gli apparecchi resi obbligatori dalle disposizioni nazionali ed internazionali da installare su navi che all'atto della stipulazione del presente contratto non ne fossero fornite.

e) Il concessionario anche in relazione a quanto è stabilito alla lettera *c*) dell'art. 1 si impegna di fornire, impiantare, collaudare, esercire e mantenere in istato di perfetto funzionamento gli apparecchi che con l'evoluzione della radiotelegrafia potranno essere richiesti da nuove esigenze o da disposizioni governative internazionali, italiane o di Governi esteri, giusta quanto previsto dai commi *c*) e *d*) dell'art. 1.

Se però in ciascun anno le spese inerenti all'adempimento di quanto sopra, superassero l'importo di L. 1000, la differenza andrà ripartita tra concessionario ed armatore in parti uguali.

f) Il concessionario provvederà a proprie spese alla regolare manutenzione e quindi alle ispezioni tecniche degli impianti radiotelegrafici necessarie sia in Italia sia all'estero per mantenerli in efficienza, ed eseguire le riparazioni occorrenti per conservare la loro piena efficienza.

g) Il concessionario assicurerà all'armatore una efficiente organizzazione nazionale ed internazionale e la fornitura per i nuovi impianti di apparecchi rispondenti a quanto è previsto all'art. 1 comma *c*) ed all'art. 3 comma *e*).

h) Il concessionario si obbliga di riparare e sostituire a proprie spese nel minor tempo possibile gli apparecchi danneggiati, avariati o perduti.

Art. 4.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore farà curare a sue spese l'imbarco da sotto bordo a rischio del concessionario, degli impianti radiotelegrafici, ed il loro trasporto al locale destinato a stazione r.t.

In caso di sbarco degli apparecchi r. t. l'armatore provvederà a sue spese, parimenti a rischio del concessionario, alla consegna degli apparecchi stessi sotto il bordo della nave.

b) Qualora l'installazione e lo sbarco degli apparecchi dovesse eseguirsi in porti differenti da quelli di Genova, Napoli, Venezia e Trieste compreso i Cantieri di San Rocco e Monfalcone, le spese di imballaggio, di trasporto, di assicurazione del materiale dal più vicino dei suddetti porti sino al luogo di installazione o viceversa, e quelle di viaggio e di indennità di missione del personale incaricato del montaggio e del collaudo o dello smontaggio degli impianti saranno a carico dell'armatore.

c) L'armatore corrisponderà al concessionario per tutta la durata del presente contratto i canoni annui di esercizio specificati negli specchi *A* ed *A1* per gli impianti r. t. delle sue navi a far data dal giorno in cui il concessionario assumerà od avrà assunto l'esercizio degli impianti già esistenti a bordo, oppure dal giorno in cui gli impianti saranno installati e collaudati a bordo delle navi dell'armatore, da pagarsi al concessionario in rate trimestrali anticipate al 1° gennaio, al 1° aprile, al 1° luglio ed al 1° ottobre di ogni anno. I canoni di esercizio risultanti dagli specchi *A* e *A1* allegati al presente contratto, saranno ridotti del 28% del loro ammontare dopo trascorsi dieci anni di pagamento dei canoni stessi, da computarsi, per gli apparecchi già esistenti a bordo al 6 ottobre 1935, dalla data in cui ebbe inizio tale pagamento.

Il tempo del disarmo, agli effetti della accennata riduzione del 28% del canone annuo, sarà computato per un quarto della sua durata nella determinazione del periodo contrattuale di dieci anni.

I contributi iniziali di cui agli specchi *A* ed *A1* sopracitati verranno pagati dall'armatore al concessionario ad un mese data del collaudo.

d) In caso di pagamento dei canoni trimestrali ritardato dall'armatore oltre i due mesi, decorrerà dopo tale periodo, l'interesse annuo al tasso ufficiale, aumentato dell'1 per cento.

Nel caso che l'armatore ritardasse detto pagamento per un periodo superiore ai quattro mesi, il concessionario si riserva il diritto di ritirare da bordo i suoi impianti.

e) Nel caso di anticipata rescissione del presente contratto per vendita della nave, l'armatore dovrà corrispondere al concessionario un indennizzo per rescissione di contratto pari ad un decimo del canone annuo per ogni anno intero che ancora rimanga per completare il periodo stabilito dal presente contratto. Tale indennizzo verrà bonificato in

totale o pro-rata, qualora l'armatore faccia effettuare dal concessionario, anche mediante accordi con altro armatore italiano, il trasferimento dello stesso o di altro analogo impianto e del relativo contratto.

In questo ultimo caso però oltre il rimborso delle spese vive incontrate per lo smontaggio, dovranno essere conteggiate a carico dell'armatore anche quelle relative al trasporto ed al montaggio su altra nave.

Nessuna indennità dovrà essere corrisposta in caso di forza maggiore o sbarco per definitivo disarmo di nave non più destinata alla navigazione ed il cui impianto sia stato installato a bordo da almeno cinque anni.

f) Se al termine del presente contratto una o più navi fossero ancora in viaggio, il presente contratto resterà in vigore per dette navi fino al giorno in cui saranno sbarcati gli impianti a termini del presente art. 4 commi *a*) e *b*.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE MARCONISTA.

Art. 5.

Obblighi del concessionario.

a) Fermo quanto è disposto dall'art. 2 del decreto Ministeriale 4 ottobre 1927, il concessionario, purchè abbia disponibile personale marconista del proprio ruolo, procurerà all'armatore (se da lui richiesto) il personale marconista destinato alla condotta della stazione r.t. di bordo munito di certificato governativo valido internazionalmente, nel numero minimo che sarà conforme alle disposizioni di legge o nel maggior numero desiderato dall'armatore.

b) Conformemente all'art. 2 del decreto Ministeriale suddetto il personale marconista fornito dal concessionario è da lui assunto: quindi il rapporto di prestazione d'opera verte esclusivamente fra il concessionario e il personale marconista fermi restando gli obblighi che il detto personale ha per il fatto dell'arruolamento.

Il concessionario si impegna:

1° a non portare modifiche nel presente regime contrattuale del suo personale, compreso il trattamento economico, se non d'accordo con gli organi direttivi della Federazione Nazionale Fascista degli Armatori e degli Ausiliari dello Armamento;

2° a non risolvere le eventuali contestazioni di carattere sindacale col detto personale senza preventive intese con gli organi direttivi di cui al precedente comma.

c) Il concessionario indicherà le spettanze dei singoli marconisti imbarcati forniti da lui e l'armatore, oltrechè provvedere al vitto, ed all'alloggio di essi secondo il grado di equiparazione, dovrà pagare dal giorno del loro imbarco, ai marconisti stessi, per conto del concessionario le dette spettanze ed ogni eventuale indennità dovuta al detto personale a sensi delle particolari pattuizioni per essi marconisti contenute nel contratto di arruolamento.

d) Il concessionario assume a proprio completo carico il trattamento comunque dovuto al personale marconista da lui fornito in caso di infortunio o di malattia, compreso l'eventuale rimpatrio anche dall'estero, e al riguardo si obbliga ad assicurare il personale stesso contro gli infortuni e le malattie, a' sensi di legge, o delle pattuizioni contenute nel contratto di arruolamento per le persone dello equipaggio di grado equiparato. Così pure restano a completo carico del concessionario, senza pregiudizio dei suoi diritti di rivalsa verso i marconisti, le altre spese relative a detto personale marconista per assicurazioni sociali, contributi sindacali, quota cassa invalidi decontata a carico dell'armatore, indennità porti infetti, perdita di corredo, e simili.

Qualora il concessionario richiegga all'armatore che il rimpatrio o l'invio del rimpiazzo di personale marconista fornito dal concessionario stesso avvengano con nave dell'armatore, è deferito all'insindacabile giudizio del Comando di bordo lo stabilire se la domanda può essere accolta; e in caso affermativo il passaggio ed il vitto saranno regolati mediante pagamento da parte del concessionario di un compenso a forfait pari a L. 25 giornaliere.

Lo sbarco del marconista per infortunio o malattia deve essere giustificato da una dichiarazione medica da inviarsi al concessionario.

e) Il concessionario soddisferà nel modo più sollecito possibile alle richieste di marconisti da parte dell'armatore.

f) I marconisti sono posti sotto l'autorità superiore del comando della nave, per quanto riguarda la disciplina di bordo ed i servizi, giusta le vigenti disposizioni.

g) Il concessionario assumerà l'onere delle maggiori spese per stipendio e viaggio del personale marconista derivanti dalla sostituzione del personale medesimo anche nel caso di diserzione del marconista salvo quando la sostituzione avvenga per ingiustificata richiesta o fatto dell'armatore o dei suoi dipendenti.

Se il concessionario non provvede tempestivamente alla sostituzione, e specialmente se la nave si trova all'estero pronta alla partenza, l'armatore e per esso il capitano, ha facoltà di provvedere direttamente a spese del concessionario, avvertendo il concessionario stesso e rivolgendosi anzitutto telegraficamente alla più vicina società associata del concessionario.

h) L'armatore ha il diritto di rifiutare l'imbarco dei marconisti a suo giudizio non desiderabili. Il concessionario pertanto comunicherà trimestralmente l'elenco dei marconisti all'armatore il quale gli notificherà per iscritto tempestivamente quali di essi non sono desiderabili.

L'armatore potrà trasferire il personale marconista da una ad altra delle proprie navi. Tale facoltà è conferita al Comando di bordo in caso di necessità e sempre con l'obbligo di informarne il concessionario, osservando sempre le norme che saranno concretate per la consegna del traffico e del materiale.

Il concessionario riconosce all'armatore il diritto di sottoporre a spese dell'armatore stesso, il personale marconista prima dell'imbarco, a visita medica, ed il concessionario si impegna a sostituire quello riconosciuto non idoneo.

Nel caso di sbarco provocato dall'armatore e non motivato da ragioni di servizio, l'armatore, dietro richiesta del concessionario, è tenuto ad indicare il motivo dello sbarco.

Art. 6.

Obblighi dell'armatore.

a) Salvo il disposto del secondo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 4 ottobre 1927, l'armatore richiederà al deposito più vicino del concessionario, perchè questo glielo procuri, con un anticipo di almeno 72 ore decorrenti dal momento della ricezione della richiesta, rispetto alla data in cui il marconista dovrà essere messo a disposizione presso il deposito del concessionario più vicino al porto di imbarco, il personale marconista destinato a condurre le stazioni radiotelegrafiche delle navi e rimborserà al concessionario le spese di viaggio, bagaglio compreso, e indennità di trasferta che verranno incontrate, limitatamente agli imbarchi del personale fuori dei porti di Genova, Napoli, Venezia e Trieste. Tali spese saranno computate assumendo come punto di partenza del personale quello dei quattro porti suddetti che è più vicino al porto d'imbarco.

b) Dal momento dell'imbarco i marconisti avranno dall'armatore il trattamento previsto per i marconisti stessi dal contratto di arruolamento.

c) L'armatore dovrà provvedere a sorvegliare a mezzo dei comandanti delle proprie navi i marconisti (i quali hanno l'obbligo di conoscere e rispettare i regolamenti di bordo) e redigere le relative note caratteristiche.

d) In caso di disarmo di qualunque durata, o di sosta delle navi dell'armatore di durata superiore ai quindici giorni, il personale marconista potrà essere dall'armatore sbarcato.

Qualora il personale marconista venisse richiesto a termini dell'art. 6 lettera *a*) per reimbarco, prima della scadenza dei quindici giorni, l'armatore dovrà sostenere tutte le spese inerenti alla permanenza a terra come se lo sbarco non fosse avvenuto.

Quando il personale viene sbarcato per ingiustificata richiesta o per fatto dell'armatore o dei suoi dipendenti o per naufragio o per sosta superiore ai quindici giorni in porti diversi da quelli di Genova, Napoli, Venezia e Trieste, le spese di viaggio e bagaglio per il ritorno al più vicino di detti porti saranno a carico dell'armatore come pure l'indennità di trasferta e lo stipendio ed eventuali accessori del marconista sino a raggiungere la sede del deposito italiano più vicino.

e) L'armatore dovrà sorvegliare, a mezzo dei propri comandanti, che il personale marconista esegua l'orario normale di servizio di otto ore che, salvo il caso di speciali norme internazionali o governative, potranno essere distribuite a criterio del Comandante.

Il comandante avrà diritto di esigere che il personale marconista presti servizio anche in ore straordinarie che dovranno però essere compensate dall'armatore. Non sarà considerato lavoro straordinario qualunque servizio prestato per la sicurezza della nave, dei passeggeri o del carico, per la ricezione di segnali orari e rilevamenti radiogoniometrici, bollettini meteorologici e sanitari e per la trasmissione al Ministero delle comunicazioni del punto nave e dei telegrammi di arrivo e partenza.

f) L'armatore, sino al 31 dicembre 1938, sarà tenuto a versare al concessionario una quota pari al 34 per cento sulla paga base che compete ai marconisti imbarcati sulle navi e ciò per provvedere agli oneri tutti relativi al personale eccettuate le competenze di cui all'art. 5, lettera *c*). Dal 1° gennaio 1939 tale quota sarà del 36,5 per cento.

g) Salvo quanto dispone l'art. 2 del decreto Ministeriale 4 ottobre 1927, l'armatore ha il diritto di imbarcare personale proprio per il servizio della stazione radiotelegrafica. In tale caso detto personale dovrà rispondere ai requisiti di legge, e l'armatore dovrà richiederne per iscritto il gradimento del concessionario.

Nel caso che il concessionario ritenesse di non accordare il suo gradimento, dovrà comunicare per iscritto, al più presto, la sua decisione all'armatore, e le ragioni del mancato gradimento.

Qualora sia imbarcato per l'esercizio della stazione r. t. personale dell'armatore, questi assume l'obbligo di rimborsare al concessionario alla fine di ogni viaggio le tasse di bordo e di proseguimento dei marconigrammi trasmessi da bordo, e risponderà verso il concessionario della conservazione e manutenzione degli apparecchi radiotelegrafici nonchè della completa osservanza di tutte le norme del servizio radiotelegrafico internazionale.

Però il concessionario applicherà anche per le stazioni esercitate con personale dell'armatore tutti gli ordinamenti amministrativi e contabili compresi i relativi controlli riguardanti il traffico della stazione stessa.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO R.T. (TRAFFICO).

Art. 7.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario mette gratuitamente a completa disposizione del Comando di bordo il servizio radiotelegrafico di bordo ed il relativo personale per le comunicazioni e segnalazioni concernenti la sicurezza della nave ed il soccorso od il salvataggio di altre navi.

b) Il concessionario salvo quanto dovuto per tasse a terzi (Amministrazioni Statali o Società Private) accorda pure:

b1) la franchigia della tassa r.t. di bordo per la sola nave accettante, per le comunicazioni r.t. di servizio trasmesse dal Comando di bordo nell'interesse della nave, purchè inerenti esclusivamente a questioni relative alla nave, alla navigazione ed al carico ivi compresi i marconigrammi al Ministero delle comunicazioni per il punto nave;

b2) la franchigia della tassa r.t. di bordo, anche della nave destinataria per le comunicazioni r.t. trasmesse come sopra ad altre navi di qualsiasi nazionalità, controllate da Compagnie Associate al concessionario;

b3) la franchigia della tassa di bordo sui telegrammi per servizio meteorologico e radiogoniometrico e sui telegrammi relativi a bollettini sanitari escluso quelli per consulenza sanitaria per conto dei passeggeri;

b4) la franchigia della tassa di bordo al personale di stato maggiore e all'equipaggio delle navi per telegrammi trasmessi per urgenti motivi famigliari, la cui accettazione sarà rimessa alla discrezione del comandante;

b5) la franchigia della tassa di bordo, per la sola nave accettante, allo stato maggiore ed all'equipaggio, senza limitazione nel numero delle parole per i marconigrammi-lettera scambiati fra stazioni r.t. di bordo esercitate dal concessionario.

Da parte sua l'armatore rinunzia a ripetere dal concessionario l'importo delle competenze spettanti a termini dell'art. 5 lettera *c*) al personale marconista imbarcato, restando pertanto a carico del concessionario tutti gli altri oneri non assunti espressamente dall'armatore nei confronti dei marconisti stessi a sensi del suddetto art. 5 lettera *c*).

c) Il concessionario dovrà provvedere a sue spese a tutto quanto è necessario per il buon funzionamento amministrativo e contabile delle stazioni r.t. di bordo, anche nel caso che il marconista sia assunto direttamente dall'armatore.

d) Il concessionario dovrà provvedere all'accettazione diretta dei marconigrammi ed all'incasso delle relative tasse per mezzo del proprio personale.

Art. 8.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore dovrà dare disposizioni affinchè i comandanti informino i marconisti periodicamente (ogni giorno a mezzodì) circa la posizione geografica della nave.

b) L'armatore dovrà disporre affinchè il servizio radiotelegrafico di ciascuna stazione di bordo sia posto sotto l'autorità superiore del comando della nave, il quale dovrà esercitare il necessario controllo su tutta la corrispondenza che non potrà essere trasmessa o recapitata se non munita del visto del comandante stesso, il quale dovrà pure ogni qualvolta avvenga lo scambio di comunicazioni relative alla sicurezza della vita umana in mare, a soccorsi, infortuni, ecc. oltre che al termine di ogni viaggio, apporre il visto sul giornale di stazione.

c) L'armatore si impegna a non esercitare o fare esercitare a bordo altri servizi di radiotelegrafia in concorrenza con quelli del concessionario.

Per contro il servizio esercitato dal concessionario deve essere pienamente soddisfacente e non inferiore a quello che viene normalmente esercitato sulle navi delle maggiori marine estere. In caso di divergenze sulla bontà del servizio deciderà il Ministero delle comunicazioni.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 9.

Gli apparecchi forniti dal concessionario rimarranno di sua proprietà e sotto l'esclusivo suo controllo e la sua responsabilità e viaggeranno per suo conto ed a suo rischio.

L'armatore risponderà soltanto dei danni arrecati agli impianti da propria colpa diretta o da dolo dell'equipaggio quando sia provata la sua connivenza e dei danni arrecati da parte di terzi, durante le operazioni di carico e scarico, al telaio del radiogoniometro che a tale effetto è valutato lire duemila, sempreché sia possibile all'armatore esercitare la rivalsa verso i responsabili dei danni.

Art. 10.

Il concessionario curerà che dai moduli di accettazione e ricezione della stazione r.t. di bordo risulti che sia il concessionario sia l'armatore non assumono alcuna responsabilità civile per le conseguenze che possano derivare da eventuali errori nella trasmissione o ricezione dei marconigrammi, salvo il rimborso delle tasse nei casi previsti dai regolamenti.

Art. 11.

Il concessionario non sarà responsabile verso l'armatore o verso terzi degli eventuali ritardi, soste o perdite o danni che possono essere cagionati da qualsiasi interruzione del servizio r.t. derivanti da cause di forza maggiore.

Art. 12.

La temporanea sospensione del servizio r.t. a bordo delle navi dell'armatore per cause di forza maggiore ed avarie sopravvenute agli impianti o per malattie dei marconisti, non darà diritto all'armatore di richiedere al concessionario indennizzo per danni. Però l'armatore avrà diritto di sospendere la corresponsione del canone qualora i difetti che impedissero il funzionamento dell'impianto non venissero eliminati dal concessionario secondo quanto è stabilito allo art. 3, lettera *h*).

DISARMO.

Art. 13.

a) All'atto dello sbarco del personale marconista per disarmo della nave, esso dovrà in contraddittorio col Comando di bordo provvedere a chiudere e sigillare i locali della stazione r.t.

Quando durante il disarmo occorresse riaprire i locali stessi, si procederà, sempre in contraddittorio, alla rimozione dei sigilli.

Delle operazioni di chiusura ed apposizione dei sigilli, come pure della rimozione dei sigilli e riapertura dei locali della stazione r.t. si farà constare mediante verbale sottoscritto dal Comando di bordo e dagli incaricati del concessionario.

Le batterie degli accumulatori saranno, quando possibile, inviate al deposito più vicino del concessionario e le spese per l'invio ed il ritorno saranno divise metà a carico dello armatore e metà a carico del concessionario. Nel caso che tale invio non sia conveniente, le batterie saranno consegnate a cura del marconista di bordo ad una ditta che dovrà curarne la manutenzione e le relative spese saranno a carico per metà dell'armatore e per metà del concessionario.

b) In caso di disarmo i canoni verranno corrisposti integralmente durante il primo mese, ridotti al 50 per cento durante il secondo mese, ed al 25 per cento durante il periodo successivo.

Il contributo spese generali e di organizzazione sarà dovuto per intero anche in caso di disarmo di qualunque durata.

Art. 14.

Il presente contratto avrà per la nave cui si riferisce la durata di dieci anni decorrenti dalla scadenza dei Contratti vigenti per gli impianti esistenti al 6 ottobre 1935 e dalla data del collaudo per quelli fatti posteriormente al 6 ottobre 1935.

Agli effetti della durata decennale del contratto, i periodi di disarmo verranno computati per un quarto della loro durata.

Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per cinque anni se non sarà denunziato dall'una o dall'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata.

Art. 15.

Tutte le contestazioni che potessero sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sia nel corso della sua durata, sia dopo, saranno deferite a quello dei Tribunali di Roma, Genova o Trieste, più vicino al domicilio dell'armatore.

L'esecuzione del presente contratto non potrà essere interrotta per effetto delle procedure legali in corso.

Art. 16.

Quando per una nave si sia iniziata l'applicazione del contratti tipo con apparecchi di proprietà del concessionario, non potrà l'armatore richiedere per detta nave l'applicazione del contratto per apparecchi di proprietà dell'armatore finchè non sia spirato o risoluto il contratto in vigore.

Art. 17.

Le spese tutte per la registrazione del presente contratto saranno a carico a metà tra l'armatore e il concessionario.

Specchio A.

Canoni annui di affitto e manutenzione per tipi di impianti già esistenti a bordo alla data del 6 ottobre 1930

Tipo e potenza degli impianti di proprietà del concessionario	Canone annuo
a) *Impianti a scintilla:*	
kw. 5 a scintilla frazionata	Restano invariati sino al 31 dicembre 1939 i canoni previsti dal precedente contratto tipo e relative riduzioni.
» 3 » » »	
» 1.5 » » » od a spinterometro rotante	
» 0.5 » » » » » » (non tollerati più a bordo dopo il 31 dicembre 1939)	
Kw. 0.25 a scintilla frazionata od a spinterometro rotante	3.000 più aus.
b) *Impianti a valvola:*	
Kw. 3 a 500 pp. autonomo tipo « U »	6.000 » »
» 1.5 adaptor set	3.000 » »
N.B. - Con lo sbarco degli impianti a scintilla (entro il 31 dicembre 1939), gli adaptor set dovranno essere trasformati in autonomi ed il relativo canone, sia per il tipo a 500 pp., sia per il tipo a 50 pp., passerà a	5.000 » »
c) *Impianti ausiliari:*	
Vibratore d'aereo	500
d) *Apparecchi per servizi speciali:*	
Radiogoniometro tipo D.F.M. 3	1.850
Kw. 0.25 speciale per imbarcazioni di salvataggio corredato del ricevitore R. 189: - unicamente per vendita: L. 22.000.	
Avvisatore automatico di soccorso	3.500
Ricevitore a valvola di vecchio tipo (R. 149 o R. 171) per onde corte	450

Contributi per spese generali e di organizzazione: Vedi specchio A-1.

Visto: *Il Ministro per le comunicazioni*
BENNI

Specchio A-1.

Contributi iniziali e canoni annui di affitto e manutenzione per nuovi impianti

Tipo e potenza degli impianti di proprietà del concessionario	Contributo iniziale	Canone annuo
a) *Impianti a valvola per onde medie:*		
Kw. 3 a 500 pp. autonomo	14.094	12.337 più aus.
» 1,5 a 500 » »	9.841	8.251 » »
» 1,5 a 50 » »	8.554	7.411 » »
» 0,5 a 500 » »	8.262	6.826 » »
» 0,5 a 150 » »	7.533	6.350 » »
» 1,5 adaptor set	7.533	6.566 » »
» 0,5 adaptor set	6.318	5.468 » »
N.B. - Con lo sbarco degli impianti a scintilla (entro il 31 dicembre 1939), gli adaptor set dovranno essere trasformati in autonomi ed il relativo canone passerà a L. 8251, oppure a lire 7411, a seconda che si tratti d'impianto a 500 pp. oppure a 50 pp. più aus.		
Tipo T. 281 a frequenza stabilizzata	7.450	6.880 più aus.
» T. 282 » » »	10.900	10.640 » »
Impianti a valvola per onde medie con aggiunta radiotelefonia nella gamma 110-230/m. tipo T. 270/F.T. a frequenza stabilizzata	10.680	9.490 » »
b) *Impianti a valvola per onde corte:*		
Kw. 3 tipo « G1 » e « G1/c » a frequenza stabilizzata autonomo	30.000	20.000
Tipo T. 262/1 a frequenza stabilizzata autonomo	9.180	8.400
Tipo T. 262/1 alimentato dalla macchina del T. 281 o T. 282	6.480	6.550
Tipo T. 262/2 a frequenza stabilizzata autonomo	9.180	8.400
Tipo T. 262/2 alimentato dalla macchina del T. 281 o T. 282	6.480	6.550

Tipo e potenza degli impianti di proprietà del concessionario	Contributo iniziale	Canone annuo
c) *Apparecchi per servizi speciali:*		
Radiogoniometro DFM 3	3.500	1.850
Avvisatore automatico di soccorso . . .	—	3.500
d) *Ricevitori a valvola:*		
Ricevitore Marconi tipo R. 285 a 6 valvole, supereterodina, per onde corte comprese fra 12 e 100 m.	—	1.560
Ricevitore Marconi tipo R. 286 a 6 valvole, supereterodina, per onde medie comprese fra 300 e 4000 m.	—	1.586
Ricevitore Marconi tipo R. 177 V a 5 valvole, di cui due schermate, per onde medie comprese fra 300 e 5000 m.	—	2.640
Ricevitore Marconi tipo R. 194 V a 3 valvole, di cui una schermata, per onde medie comprese fra 300 e 5000 m.	—	1.586
Ricevitore Marconi tipo R. 180 V a 4 valvole, di cui una schermata, per onde corte comprese fra 15 e 100 m.	—	1.560
Ricevitore Marconi tipo R. 189 a 3 valvole, di di cui una schermata, con cristallo, per imbarcazioni di salvataggio: giusto prezzo per vendita agli armatori: L. 3000	—	—

Contributo per spese generali e di organizzazione

Per navi da carico . . . . L. 1.125
Per navi da passeggeri per servizi minori . . . . » 1.125
Per navi da passeggeri di stazza lorda fino a 20.000 tonnellate. . . . » 2.000
Per navi da passeggeri da tonnellate 20.001 a 35.000. . . . . . . » 2.500
Per navi da passeggeri di stazza lorda oltre le 35.000 tonnellate da stabilirsi caso per caso.

N.B. — Per i nuovi impianti, gli armatori, prima di avanzare al concessionario la richiesta di installazione degli apparecchi, dovranno richiedere al Ministero delle Comunicazioni — Direzione Generale della Marina Mercantile — in quale categoria ciascun nuovo piroscafo verrà assegnato dal Ministero stesso, al fine di determinare i tipi e la potenza degli impianti che sono resi obbligatori per quella data categoria delle norme in vigore.

Visto: *Il Ministro per le comunicazioni*
BENNI

Schema di contratto-tipo per navi da carico con apparecchi di proprietà dell'armatore

TIPO C.

Fra la Ditta . . . . . ., con sede in . . . . . . che nel corso del presente contratto sarà chiamata l'*armatore*, da una parte, e dall'altra la Società Italiana Radio Marittima, anonima per azioni con sede in Roma, capitale L. 8.165.000, e che nel corso del presente contratto sarà chiamata il *concessionario*, si conviene e si stabilisce di osservare le seguenti disposizioni contrattuali che si dovranno considerare impegnative e si applicheranno per ciascuna delle navi attualmente di proprietà dell'armatore e da esso gestite escludendo le navi da esso prese in « time charter », e quelle per le quali valga altro contratto-tipo.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO.

Art. 1.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario si impegna, per la durata del presente contratto, ad esercire, a curare la normale manutenzione ed il buon funzionamento degli impianti r.t. degli apparecchi radiogoniometrici e-o degli avvisatori automatici di soccorso, di proprietà dell'armatore, sulle navi ad esso appartenenti e dal medesimo gestite e sulle quali i suddetti impianti siano installati, oppure su quelle navi che in prosieguo di tempo venissero acquistate all'estero, oppure in Italia, semprechè per queste ultime sia in vigore il contratto tipo *C*.

L'esercizio da parte del concessionario è subordinato allo esito del collaudo governativo ed all'accertamento, da parte del concessionario, del regolare funzionamento degli apparecchi ed alla constatazione che il loro tipo corrisponda a quelli in uso onde poter provvedere senza difficoltà alla rifornitura di parti di ricambio.

b) Il concessionario s'impegna, previa stipulazione dei debiti accordi economici con l'armatore, a mettere gl'impianti r.t. di proprietà dell'armatore in accordo con le prescrizioni delle convenzioni internazionali e delle disposizioni in vigore nella legislazione italiana.

c) A richiesta dell'armatore, il concessionario dovrà — a deroga del disposto degli articoli 3 e 9 — installare, esercire e mantenere in perfetto stato di funzionamento, anche su navi per cui sia applicato il presente contratto tipo *C.*, apparecchi radiogoniometrici e/o avvisatori automatici di soccorso.

Tali apparecchi dovranno rispondere sempre alle norme tecniche emanate dal competente Ministero, ed il loro impianto, esercizio e manutenzione saranno eseguiti dal concessionario alle condizioni generali previste per gli apparecchi stessi dal contratto tipo *B*, condizioni che si intendono qui interamente inserite.

Art. 2.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore s'impegna a fornire, in conformità con le prescrizioni dell'art. 2 delle norme allegate al decreto Ministeriale del 21 febbraio 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1 aprile 1931, n. 75, in esecuzione al R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, convertito nella legge 16

giugno 1927, n. 1082, e con quelle che potranno essere emanate in futuro, i locali necessari pel funzionamento degli impianti e quanto altro prescritto dalle norme tecniche governative.

L'armatore, secondo le prescrizioni del sopracitato decreto, fornirà inoltre alle stazioni r.t. l'energia elettrica a tensione *praticamente costante* nonchè l'interruttore bipolare. Fornirà pure gli stipi occorrenti per l'aereo di fortuna e per i materiali di riserva, nonchè quanto occorra per il sostegno e la manovra del padiglione aereo, mettendo gli alberi ed il sartiame nelle condizioni prescritte dal decreto Ministeriale sopracitato.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 3.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario assumerà l'esercizio degli impianti a bordo delle navi dell'armatore alle condizioni economiche specificate nello specchio *B*) allegato al presente contratto.

b) Il concessionario provvederà, a proprie spese, alla normale manutenzione e quindi alle ispezioni tecniche degli impianti radiotelegrafici necessarie sia in Italia sia all'estero per mantenerli in efficienza, ed eseguire le riparazioni occorrenti per conservare la loro piena efficienza.

c) Il concessionario assicurerà all'armatore una efficiente organizzazione nazionale ed internazionale e qualora si rendesse necessaria, e fosse dall'armatore richiesta la fornitura di apparecchi da aggiungersi od in sostituzione di quelli esistenti, a condizioni economiche da pattuirsi caso per caso.

d) Il concessionario, se richiesto dall'armatore, si obbliga di riparare o sostituire, nel minor tempo possibile, i materiali di proprietà dell'armatore che si dimostrassero difettosi od avariati e ciò alle condizioni economiche da pattuirsi caso per caso. Resteranno a carico dell'armatore anche le spese del personale del concessionario, o delle compagnie estere ad esso associate, incaricato per il riordinamento di detti impianti.

Se a bordo di una nave vi fosse un impianto r.t., parte di proprietà dell'armatore e parte di proprietà del concessionario, saranno presi accordi fra le parti per la cessione in vendita all'armatore della parte di proprietà del concessionario, a condizioni da stabilirsi di comune accordo, oppure, se richiesto dall'armatore, il concessionario presenterà offerta per acquisto di quegli apparecchi che sono di proprietà dell'armatore. In quest'ultimo caso verrebbe poi applicato il contratto tipo *B*.

Art. 4.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore corrisponderà al concessionario per tutta la durata del presente contratto i canoni annui di esercizio specificati nell'allegato specchio *B* a far data dal giorno in cui il concessionario assumerà o avrà assunto l'esercizio degl'impianti di proprietà dell'armatore.

Detti canoni annui verranno pagati dall'armatore al concessionario in rate trimestrali anticipate al 1° gennaio, al 1° aprile, al 1° luglio ed al 1° ottobre di ogni anno.

b) In caso di pagamento dei canoni trimestrali ritardato dall'armatore, oltre i due mesi, decorrerà dopo tale periodo l'interesse annuo al tasso ufficiale aumentato dell'uno per cento e dopo quattro mesi il concessionario avrà il diritto di sospendere il servizio.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE MARCONISTA.

Art. 5.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario, purchè abbia disponibile personale marconista del proprio ruolo, procurerà nei porti di Genova, Napoli, Venezia e Trieste all'armatore (se da lui richiesto), il personale marconista destinato alla condotta della stazione r.t. di bordo munito di certificato governativo, valido internazionalmente, nel numero minimo che sarà conforme alle disposizioni di legge o nel maggior numero desiderato dall'armatore. Ciò fermo il disposto dell'art. 2 del decreto Ministeriale 4 ottobre 1927.

b) Conformemente all'art. 2 del decreto Ministeriale suddetto il personale marconista fornito dal concessionario è da lui assunto; quindi il rapporto di prestazione d'opera verte esclusivamente fra il concessionario e il personale marconista, fermi restando gli obblighi che il detto personale ha per il fatto dell'arruolamento.

Il concessionario s'impegna:

1° a non portare modifiche nel presente regime contrattuale del suo personale, compreso il trattamento economico se non d'accordo con gli organi direttivi della Federazione Nazionale Fascista degli Armatori e degli Ausiliari dell'Armamento;

2° a non risolvere le eventuali contestazioni di carattere sindacale con detto personale senza preventive intese con gli organi direttivi, di cui al precedente comma 1°.

c) Il concessionario indicherà le spettanze dei singoli marconisti imbarcati forniti da lui, e l'armatore, oltrechè provvedere al vitto, ed all'alloggio di essi secondo il grado di equiparazione, dovrà pagare, dal giorno del loro imbarco, ai marconisti, per conto del concessionario le dette spettanze ed ogni eventuale indennità dovuta al detto personale a sensi delle particolari pattuizioni per i marconisti stessi contenute nel contratto di arruolamento.

d) Il concessionario assume a proprio completo carico il trattamento comunque dovuto al personale marconista da lui fornito nel caso di infortunio o di malattia, compreso l'eventuale rimpatrio anche dall'estero, e al riguardo si obbliga ad assicurare il personale stesso contro gli infortuni e le malattie, ai sensi di legge o delle pattuizioni contenute nel contratto d'arruolamento per le persone dell'equipaggio di grado equiparato. Così pure restano a completo carico del concessionario senza pregiudizio dei suoi diritti di rivalsa verso i marconisti, le altre spese relative a detto personale marconista per assicurazioni sociali, contributi sindacali, quota cassa invalidi decontata a carico dell'armatore, indennità porti infetti, perdita di corredo, e simili.

Qualora il concessionario richiegga all'armatore che il rimpatrio o l'invio del rimpiazzo di personale marconista fornito dal concessionario stesso, avvengano con nave dell'armatore, è deferito all'insindacabile giudizio del Comando di bordo lo stabilire se la domanda può essere accolta; e in caso affermativo il passaggio ed il vitto saranno regolati mediante pagamento da parte del concessionario di un compenso a forfait pari a L. 25 giornaliere.

Lo sbarco del marconista per infortunio o malattia deve essere giustificato da una dichiarazione medica da inviarsi al concessionario.

e) Il concessionario soddisferà nel modo più sollecito possibile alle richieste di marconisti da parte dell'armatore.

f) i marconisti sono posti sotto l'autorità superiore del Comando della nave, per quanto riguarda la disciplina di bordo ed i servizi, giusta le vigenti disposizioni.

g) Il concessionario assumerà l'onere delle maggiori spese per stipendio e viaggio del personale marconista derivanti dalla sostituzione del personale stesso anche nel caso di diserzione del marconista, salvo quando la sostituzione avvenga per ingiustificata richiesta o per fatto dell'armatore o dei suoi dipendenti o per sosta superiore ai 15 giorni.

Se il concessionario non provvede tempestivamente alla sostituzione specialmente se la nave si trova all'estero, pronta alla partenza, l'armatore, o per esso il capitano, ha facoltà di provvedere direttamente a spese del concessionario, avvertendo il concessionario stesso, rivolgendosi anzitutto telegraficamente alla più vicina società associata del concessionario.

h) L'armatore ha il diritto di rifiutare l'imbarco dei marconisti a suo giudizio non desiderabili.

Il concessionario, pertanto comunicherà trimestralmente l'elenco dei marconisti all'armatore, il quale gli notificherà per iscritto tempestivamente quali di essi non sono desiderabili.

L'armatore potrà trasferire il personale marconista da una ad altra delle proprie navi. Tale facoltà è conferita al Comando di bordo in caso di necessità e sempre con l'obbligo di informarne il concessionario, osservando sempre le norme che saranno concretate per la consegna del traffico e del materiale.

Il concessionario riconosce all'armatore il diritto di sottoporre, a spese dell'armatore stesso, il personale marconista, prima dell'imbarco, a visita medica ed il concessionario s'impegna a sostituire quello riconosciuto non idoneo.

Nel caso di sbarco provocato dall'armatore e non motivato da ragioni di servizio, l'armatore, dietro richiesta del concessionario, è tenuto ad indicare il motivo dello sbarco.

Art. 6.

Obblighi dell'armatore.

a) Salvo il disposto del secondo comma dell'art. 2 del decreto Ministeriale 4 ottobre 1927, l'armatore richiederà al deposito più vicino del concessionario, perchè questo glielo procuri, con un anticipo di almeno 72 ore decorrenti dal momento della ricezione della richiesta, rispetto alla data in cui il marconista dovrà essere messo a disposizione presso il deposito del concessionario più vicino al porto di imbarco, il personale marconista destinato a condurre le stazioni radiotelegrafiche delle navi e rimborserà al concessionario le spese di viaggio, bagaglio compreso, ed indennità di trasferta che verranno incontrate, limitatamente agli imbarchi del personale fuori dei porti di Genova, Napoli, Venezia e Trieste. Tali spese saranno computate assumendo come punto di partenza del personale quello dei quattro porti suddetti che è più vicino al porto d'imbarco.

b) Dal momento dell'imbarco i marconisti avranno dall'armatore il trattamento previsto per i marconisti stessi dal contratto di arruolamento.

c) L'armatore dovrà provvedere a sorvegliare a mezzo dei Comandanti delle proprie navi i radiotelegrafisti (i quali hanno l'obbligo di conoscere e rispettare i regolamenti di bordo) e redigere le relative note caratteristiche.

d) In caso di disarmo di qualunque durata o di sosta delle navi dell'armatore di durata superiore ai quindici giorni, il personale marconista potrà essere dall'armatore sbarcato.

Qualora il personale marconista venisse richiesto dall'armatore a termini del presente art. 6, lettera a), per reimbarco prima della scadenza dei quindici giorni, l'armatore dovrà sostenere tutte le spese inerenti alla permanenza a terra come se lo sbarco non fosse avvenuto.

Quando il personale viene sbarcato per ingiustificata richiesta o per fatto dell'armatore o dei suoi dipendenti o per naufragio o per soste superiori ai 15 giorni, in porti diversi da quelli di Genova, Napoli, Venezia e Trieste, le spese di viaggio e bagaglio per il ritorno al più vicino di detti porti saranno a carico dell'armatore come pure la indennità di trasferta e lo stipendio ed eventuali accessori del marconista sino a raggiungere la sede del deposito italiano più vicino.

e) L'armatore dovrà sorvegliare a mezzo dei propri Comandanti che il personale marconista esegua l'orario normale di servizio di otto ore che, salvo il caso di speciali norme internazionali o governative, potranno essere distribuite a criterio del Comandante.

Il Comandante avrà diritto di esigere che il personale marconista presti servizio anche in ore straordinarie che dovranno però essere compensate dall'armatore. Non sarà considerato lavoro straordinario qualunque servizio prestato per la sicurezza della nave, dei passeggeri e/o del carico, per la ricezione dei segnali orarii e rilevamenti radiogoniometrici, bollettini meteorologici e sanitari e per la trasmissione al Ministero delle Comunicazioni del punto nave e dei telegrammi di arrivo e partenza.

f) L'armatore, sino al 31 dicembre 1938, sarà tenuto a versare al concessionario una quota pari al 34 per cento sulla paga base che compete ai radiotelegrafisti imbarcati sulle navi e ciò per provvedere agli oneri tutti relativi al personale eccettuate soltanto le competenze e gli oneri di cui all'art. 5, lettera c). Dal 1° Gennaio 1939 tale quota sarà del 36.5%.

g) Salvo quanto dispone l'art. 2 del decreto Ministeriale 4 ottobre 1927 l'armatore ha il diritto di imbarcare personale proprio per il servizio della stazione radiotelegrafica. In tale caso detto personale dovrà rispondere ai requisiti di legge; e l'armatore dovrà richiedere per iscritto il gradimento del concessionario.

Nel caso che il concessionario ritenesse di non accordare il suo gradimento, dovrà comunicare per iscritto, al più presto, la sua decisione all'armatore, e le ragioni del mancato gradimento.

Qualora sia imbarcato per l'esercizio della stazione r.t. personale dell'armatore, questi assume l'obbligo di rimborsare al concessionario alla fine di ogni viaggio le tasse di bordo e di proseguimento dei marconigrammi trasmessi da bordo, e risponderà verso il concessionario della conservazione dell'archivio di bordo e della completa osservanza di tutte le norme del servizio radiotelegrafico.

Però il concessionario applicherà anche per le stazioni esercitate con personale dell'armatore tutti gli ordinamenti amministrativi e contabili compresi i relativi controlli riguardanti il traffico della stazione stessa.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO R.T. (TRAFFICO).

Art. 7.

Obblighi del concessionario.

a) Il concessionario mette gratuitamente a completa disposizione del Comando di bordo il servizio radiotelegrafico di bordo ed il relativo personale per le comunicazioni e segnalazioni concernenti la sicurezza della nave ed il soccorso od il salvataggio di altre navi.

b) Il concessionario, salvo quanto dovuto per tasse a terzi (Amministrazioni Statali o Società Private) accorda pure:

b-1) la franchigia della tassa r.t. di bordo per la sola nave accettante, per le comunicazioni r.t. di servizio, trasmesse dal Comando di bordo nell'interesse della nave, purchè inerenti esclusivamente a questioni relative alla nave, alla navi-

gazione ed al carico, ivi compresi i marconigrammi al Ministero delle Comunicazioni per il punto nave;

b-2) la franchigia della tassa r.t., di bordo, anche della nave destinataria per le comunicazioni r.t. trasmesse come sopra ad altre navi, di qualsiasi nazionalità, controllate da Compagnie Associate al concessionario;

b-3) la franchigia della tassa di bordo sui telegrammi per servizio meteorologico, radiogoniometrico e sui telegrammi relativi ai bollettini sanitari esclusi quelli per consulenza sanitaria per conto dei passeggeri;

b-4) la franchigia della tassa di bordo al personale di stato maggiore e all'equipaggio delle navi per telegrammi trasmessi per urgenti motivi famigliari, la cui accettazione sarà rimessa alla discrezione del Comandante;

b-5) la franchigia della tassa di bordo, per la sola nave accettante, allo stato maggiore e all'equipaggio, senza limitazione nel numero delle parole, per i marconigrammi-lettera scambiati tra stazioni r.t. di bordo esercitate dal concessionario.

Da parte sua l'armatore rinunzia a ripetere dal concessionario l'importo delle competenze spettanti a termini dell'articolo 5, lettera c) al personale marconista imbarcato, restando pertanto a carico del concessionario tutti gli altri oneri non assunti espressamente dall'armatore nei confronti dei marconisti stessi a sensi del suddetto art. 5, lettera c).

c) Il concessionario dovrà provvedere a sue spese a tutto quanto è necessario per il buon funzionamento amministrativo e contabile delle stazioni r.t. di bordo, anche nel caso che il marconista sia assunto direttamente dall'armatore.

d) Il concessionario dovrà provvedere all'accettazione diretta dei marconigrammi ed all'incasso delle relative tasse per mezzo del proprio personale.

Art. 8.

Obblighi dell'armatore.

a) L'armatore dovrà dare disposizioni affinchè il Comandante informi i marconisti periodicamente (ogni giorno a mezzodì) circa la posizione geografica della nave.

b) L'armatore dovrà disporre affinchè il servizio radiotelegrafico di ciascuna stazione di bordo sia posto sotto l'autorità superiore del Comando della nave, il quale dovrà esercitare il necessario controllo su tutta la corrispondenza che non potrà essere trasmessa o recapitata se non munita del visto del Comandante stesso, il quale dovrà pure ogni qualvolta avvenga lo scambio di comunicazioni relative alla sicurezza della vita umana in mare, a soccorsi, infortuni, ecc. oltre che al termine di ogni viaggio, apporre il visto sul giornale di stazione.

c) L'armatore si impegna a non esercitare o fare esercitare a bordo altri servizi di radiotelegrafia in concorrenza con quelli del concessionario. Per contro il servizio esercitato dal concessionario deve essere pienamente soddisfacente e non inferiore a quello che viene normalmente esercitato sulle navi delle maggiori marine estere.

In caso di divergenza sulla bontà del servizio, deciderà il Ministero delle Comunicazioni.

Disposizioni generali.

Art. 9.

Il concessionario curerà che dai moduli di accettazione e ricezione della stazione r.t. di bordo risulti che sia il concessionario sia l'armatore non assumono alcuna responsabilità civile per le conseguenze che possono derivare da eventuali errori nella trasmissione o ricezione dei marconigrammi, salvo il rimborso delle tasse nei casi previsti dai regolamenti.

Art. 10.

Il concessionario non sarà responsabile verso l'armatore o verso terzi degli eventuali ritardi, soste o perdite o danni che possono essere cagionati da qualsiasi interruzione del servizio r.t. derivante da cause di forza maggiore.

Art. 11.

La temporanea sospensione del servizio r.t. a bordo delle navi dell'armatore per cause di forza maggiore *ed avarie* sopravvenute agli impianti o per malattie dei marconisti, non darà diritto all'armatore di richiedere al concessionario indennizzo per danni.

Disarmo.

Art. 12.

In caso di disarmo i canoni di esercizio verranno corrisposti integralmente per il primo mese, nella misura del 25 per cento per il mese successivo; dopo di che cesserà la corresponsione del canone. Il contributo spese generali e di organizzazione sarà dovuto per intero anche in caso di disarmo di qualunque durata.

Art. 13.

Il presente contratto avrà, per la nave cui si riferisce, la durata di dieci anni decorrenti dalla scadenza dei contratti vigenti per gli impianti esistenti al 6 ottobre 1935 e dalla data di prima assunzione in esercizio da parte del concessionario per le altre navi. Il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per cinque anni se non sarà denunziato dall'una o dall'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata.

Art. 14.

Tutte le contestazioni che potessero sorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sia nel corso della sua durata, sia dopo, saranno deferite a quello dei tribunali di Roma, Genova o Trieste che sarà più vicino al domicilio dell'armatore.

L'esecuzione del presente contratto non potrà essere interrotta per effetto delle procedure legali in corso.

Art. 15.

L'armatore potrà richiedere che a navi munite di apparecchi r.t. di sua proprietà sia applicato il contratto tipo *B* per navi da carico aventi apparecchi di proprietà del concessionario e ciò a condizione da pattuirsi volta per volta per lo acquisto da parte del concessionario degli apparecchi di proprietà dell'armatore, semprechè rispondenti alle condizioni tecniche governative vigenti.

Art. 16.

Nessun indennizzo sarà dovuto dall'Armatore per gli apparecchi di sua proprietà nel caso di anticipata rescisssione del presente contratto per vendita della nave e per demolizione.

Art. 17.

Le spese tutte per la registrazione del presente contratto saranno a carico a metà fra l'armatore ed il concessionario.

SPECCHIO B.

Canoni annui di esercizio e di manutenzione per le navi aventi apparecchi R.T. di proprietà dell'armatore

Tipo e potenza degli impianti di proprietà del concessionario	Canone annuo
a) *Impianti trasmittenti a scintilla:*	
Impianto principale	2.500
Impianto ausiliario e vibratore di aereo . .	200
Impianto ausiliario a scintilla frazionata, autonomo	300
b) *Impianti trasmittenti a valvola:*	
Per tipo di impianto di potenza non superiore a kw. 1.5 alimentazione e con non oltre 4 valvole dei tipi in uso da parte della S.I.R.M.	3.000
Per tipo di impianto di potenza non superiore a kw. 0.5 alimentazione e con non oltre 4 valvole dei tipi in uso da parte della S.I.R.M. .	2.600
Per impianti di potenza superiore a kw 1.5 alimentazione, oppure con più di 4 valvole come sopra indicato, il canone sarà determinato volta per volta.	
c) *Radiogoniometri*	150 annue per ciascuna valvola di cui è provvisto il relativo ricevitore
d) *Ricevitori a valvola:*	
Un solo ricevitore (purchè a non più di tre valvole)	650
Se installati due ricevitori: (purchè a non più di tre valvole)	1.000
N.B. - Per ricevitori a più di tre valvole il canone aumenta di L. 150 annue per ciascuna valvola oltre le prime tre.	
e) *Avvisatore automatico di soccorso* .	1.500

Contributo annuo per spese generali e di organizzazione L. 1.125

In caso di perdita totale dell'archivio r.t. di bordo, di materiali di consumo ecc. l'Armatore corrisponderà al Concessionario, a titolo d'indennizzo, la somma di L. 1000 (mille).

Visto: *Il Ministro per le comunicazioni*
BENNI

(2143)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1939-XVII.

Estensione della speciale aliquota ridotta di tassa di scambio ai prodotti antiparassitari denominati « Super Antiparassit » e « Miscela Solfocalcica ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 % per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;

Visto l'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, con il quale detta aliquota è stata portata da L. 0,50 a L. 0,75 per cento con decorrenza dal 30 novembre 1937;

Ritenuto che i prodotti denominati: « Super Antiparassit » e « Miscela Solfocalcica (semplice e ramata) » rispondono al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitari in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso di avvalersi delle facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 per cento, stabilita dall'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, è estesa dal 20 maggio 1939 agli scambi dei prodotti antiparassitari posti in commercio con denominazione di « Super Antiparassit » e « Miscela Solfocalcica (semplice e ramata) ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(2220)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1939-XVII.

Estensione della speciale aliquota ridotta di tassa di scambio ai prodotti antiparassitari denominati « Vitinox » e « Deril ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 % per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;

Visto l'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, con il quale detta aliquota è stata elevata da L. 0,50 a L. 0,75 per cento con decorrenza dal 30 novembre 1937;

Ritenuto che i prodotti denominati « Vitinox » e « Deril » rispondono al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitari in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 % stabilita dall'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, è estesa a decorrere dal 20 maggio 1939 agli scambi dei prodotti antiparassitari posti in commercio con le denominazioni di « Vitinox » e « Deril ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1939-XVII

Il Ministro: DI REVEL

(2222)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 3
dal 1° al 15 febbraio 1939-XVII

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Alessandria	Serralunga Crea	B	—	1
Benevento	Pontelandolfo	B	—	1
Bolzano	Villandro	B	—	1
Brescia	Brescia	B	1	—
Id.	Calvisano	B	—	1
Id.	Cigole	B	1	—
Id.	Pisogne	B	—	1
Brindisi	Francavilla Fontana	O	2	—
Id.	Villa Castelli	Cap	1	—
Catanzaro	Crotone	B	—	1
Chieti	Tufillo	Cap	—	1
Cuneo	Busca	B	—	1
Frosinone	Castelliri	B	—	1
Littoria	Terracina	B	—	1
Livorno	Livorno	B	1	—
Macerata	Sefro	B	1	—
Novara	San Pietro Mosezzo	B	—	1
Pesaro Urbino	Sassocorvaro	B	—	1
Pistoia	Ponte Buggianese	B	—	1
Pola	Dignano	B	—	1
Salerno	Buonabitacolo	B	—	1
Taranto	Castellaneta	B	1	—
Terni	Lugnano Teverina	O	—	1
			8	16
	Carbonchio sintomatico.			
Enna	Regalbuto	B	—	1
Littoria	Cisterna	B	—	1
Modena	Campogalliana	B	—	1
			—	3
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	6	2
Id.	Alice Belcolle	B	—	5
Id.	Bosco Marengo	B	—	2
Id.	Carbonara	B	2	—
Id.	Casalmonferrato	B	5	2
Id.	Cassano Spinola	B	1	2
Id.	Castellazzo Bormida	B	1	—
Id.	Castelletto Merli	B	1	—
Id.	Castelnuovo Scrivia	B	—	2
Id.	Fresonara	B	2	—
Id.	Frugarolo	B	2	—
Id.	Fubine	B	2	—
Id.	Novi Ligure	B	1	1
Id.	Predosa	B	2	—
Id.	Quargnento	B	1	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Alessandria	Sale	B	2	3
Id.	San Salvatore	B	1	—
Id.	Stazzano	B	2	—
Id.	Tortona	B	2	4
Id.	Villa Romagnano	B	3	—
Aosta	Agliè	B	1	—
Id.	Caluso	B	—	1
Id.	Carema	B	—	1
Id.	Montalenghe	B	—	1
Id.	Salassa	B	1	—
Asti	Aramengo	B	2	—
Id.	Asti	B	12	2
Id.	Calliano	B	—	1
Id.	Castagnole Lanze	B	3	—
Id.	Castagnole Monferrato	B	7	—
Id.	Castel Boglione	B	1	—
Id.	Castell'Alfero	B	3	—
Id.	Celle Enomondo	B	1	—
Id.	Cinaglio	B	1	—
Id.	Cortazzone	B	1	1
Id.	Cossombrato	B	—	1
Id.	Ferrere	B	1	—
Id.	Grana	B	1	—
Id.	Grazzano	B	—	1
Id.	Incisa Scapaccino	B	—	1
Id.	Isola d'Asti	B	—	1
Id.	Montegrosso	B	1	—
Id.	Montiglio	B	2	1
Id.	Piea	B	—	2
Id.	San Martino Alfieri	B	1	—
Id.	Tonco	B	1	—
Id.	Villa Corsione	B	—	1
Bari	Corato	B	2	4
Belluno	Sedico	B	—	1
Bergamo	Adrana San Martino	B	2	—
Id.	Antegnate	B	1	1
Id.	Arcene	B	—	1
Id.	Arzago d'Adda	B	4	2
Id.	Azzano San Paolo	B	2	1
Id.	Baiano	B	—	1
Id.	Bergamo	B	7	3
Id.	Bolgare	B	—	2
Id.	Bottanuco	B	—	1
Id.	Brembate	B	—	1
Id.	Calcinate	B	3	1
Id.	Calcio	B	1	2
Id.	Calvezzano	B	10	—
Id.	Capriate San Gervaso	B	3	1
Id.	Caravaggio	B	1	2
Id.	Casirate d'Adda	B	4	20
Id.	Casnigo	B	1	1
Id.	Castelli Calepio	B	—	3
Id.	Cavernago	B	—	1
Id.	Cisano Bergamasco	B	5	—
Id.	Cologno al Serio	B	3	3
Id.	Costa Montecelli	B	—	2
Id.	Costa Volpino	B	1	1
Id.	Covo	B	4	10
Id.	Credaro	B	2	1
Id.	Curdomo	B	—	2
Id.	Fara Olivana	B	1	5
Id.	Fontanella	B	9	1
Id.	Fornovo San Giovanni	B	1	1
Id.	Isso	B	1	1
Id.	Lovere	B	—	1
Id.	Misano Gera d'Adda	B	4	7

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Bergamo	Morengo	B	1	3
Id.	Pedrengo	B	—	1
Id.	Presezzo	B	—	2
Id.	Pumenengo	B	4	3
Id.	Romano Lombardo	B	—	3
Id.	Rocca del Colle	B	—	1
Id.	Seriate	B	2	2
Id.	Spirano	B	—	1
Id.	Stezzano	B	2	1
Id.	Telgate	B	1	1
Id.	Trescore Balneario	B	1	1
Id.	Treviolo	B	6	1
Id.	Urgnano	B	2	5
Id.	Verdello	B	3	5
Id.	Zanica	B	2	1
Bologna	Anzola Emilia	B	—	5
Id.	Bologna	B	10	4
Id.	Budrio	B	4	3
Id.	Castel d'Aiano	B	1	—
Id.	Castel San Pietro	B	—	2
Id.	Castenaso	B	1	1
Id.	Grànarolo Emilia	B	1	—
Id.	Imola	B	2	—
Id.	Minerbio	B	—	1
Id.	Monte San Pietro	B	2	1
Id.	Ozzano Emilia	B	3	4
Id.	Pianoro	B	—	1
Id.	San Lazzaro di Savena	B	1	2
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	—	1
Id.	Zola Predosa	B	—	1
Bolzano	Bolzano	B	1	—
Brescia	Adro	B	—	3
Id.	Alfianello	B	2	1
Id.	Bagnolo Mella	B	2	—
Id.	Bassano Bresciano	B	1	—
Id.	Borgosatollo	B	2	2
Id.	Borno	B	4	4
Id.	Botticino	B	1	—
Id.	Bovezzo	B	—	1
Id.	Breno	B	1	2
Id.	Brescia	B	2	2
Id.	Calvisano	B	3	2
Id.	Capriolo	B	1	1
Id.	Castenedolo	B	4	—
Id.	Castrezzato	B	2	—
Id.	Cazzago San Martino	B	2	—
Id.	Cividale Malegno	B	1	5
Id.	Coccaglio	B	1	—
Id.	Cologne	B	3	1
Id.	Corte Franca	B	1	3
Id.	Corteno	B	—	1
Id.	Darfo	B	1	1
Id.	Erbusco	B	2	—
Id.	Gambara	B	1	1
Id.	Ghedi	B	4	5
Id.	Gianico	B	1	—
Id.	Gottolengo	B	1	—
Id.	Leno	B	5	5
Id.	Lonato	B	3	9
Id.	Mairano	B	—	1
Id.	Manerba	B	3	6
Id.	Mazzano	B	2	2
Id.	Montichiari	B	—	1
Id.	Orzinuovi	B	7	6
Id.	Pedergnaga	B	1	1
Id.	Poncarale Flero	B	4	1

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Brescia	Pavone del Mella	B	2	2
Id.	Pontevico	B	1	1
Id.	Pontoglio	B	—	1
Id.	Pralboino	B	3	2
Id.	Provaglio	B	—	1
Id	Remedello	B	—	2
Id	Rezzato	B	—	1
Id.	Roccafranca	B	—	1
Id.	Rovato	B	—	2
Id	San Zeno Naviglio	B	1	—
Id.	Seniga	B	1	—
Id	Sirmione	B	1	—
Id	Trenzano	B	—	3
Como	Abbadia	B	1	1
Id	Albate	B	1	—
Id	Appiano	B	—	1
Id	Barzago	B	—	3
Id	Barzanò	B	—	3
Id	Brivio	B	1	1
Id	Cantù	B	—	3
Id	Carugo	B	2	1
Id	Cernusco	B	5	—
Id	Colico	B	1	—
Id	Dolzago	B	6	2
Id	Domaso	B	—	1
Id	Faloppio	B	—	1
Id	Gironico	B	—	1
Id.	Grandola	B	—	3
Id.	Inverigo	B	—	1
Id	Lecco	B	1	1
Id	Lieto Colle	B	2	1
Id.	Lurate Caccivio	B	2	1
Id.	Merone	B	1	4
Id.	Monguzzo	B	—	2
Id	Montano Lucino	B	—	1
Id.	Olgiate Calco	B	2	1
Id	Olgiate Comasco	B	—	2
Id	Oliveto Lario	B	—	1
Id	Rogeno	B	1	—
Id	San Fermo	B	2	—
Id	Stazzona Germasino	B	2	—
Id	Uggiate	B	—	3
Id	Valgreghentino	B	—	1
Id	Verderio Superiore	B	1	—
Id	Villaguardia	B	2	2
Cremona	Annicco	B	5	—
Id.	Bonemerse	B	1	—
Id.	Galvatone	B	—	1
Id.	Casalbuttano	B	2	5
Id.	Casale Cremasco Vidol.	B	1	—
Id.	Casalmaggiore	B	2	4
Id.	Casalmorano	B	3	—
Id	Castelleone	B	2	7
Id.	Castelverde	B	—	2
Id.	Cingia de' Botti	B	—	1
Id.	Corte de' Cortesi	B	—	3
Id.	Crema	B	3	7
Id.	Cremona	B	2	9
Id.	Dovera	B	6	4
Id.	Gabbioneta Binanuova	B	—	1
Id	Gadesco Pieve Delm.	B	2	—
Id.	Gombito	B	—	2
Id.	Grontardo	B	3	—
Id.	Grumello Cremonese	B	3	—
Id.	Isola Dovarese	B	3	2
Id.	Motta Baluffi	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Cremona	Olmencta	B	—	1
Id.	Paderno Ossolaro	B	2	—
Id.	Palvareto	B	1	1
Id.	Persico d'Osimo	B	—	1
Id.	Pescarolo	B	2	—
Id.	Pessina Cremonese	B	—	1
Id.	Piadena	B	—	2
Id.	Soncino	B	3	7
Id.	Soresina	B	2	4
Id.	Sospiro	B	1	2
Id.	Spinadesco	B	1	—
Id.	Spino d'Adda	B	7	—
Id.	Torlino	B	4	—
Id.	Torre Picenardi	B	2	2
Id.	Trigolo	B	2	2
Id.	Voltido	B	—	1
Cuneo	Alba	B	—	2
Id.	Bagnolo	B	1	—
Id.	Brossasco	B	2	—
Id.	Camerana	B	2	1
Id.	Cavallermaggiore	B	1	1
Id.	Cuneo	B	—	1
Id.	Guarene	B	3	—
Id.	Lagnasco	B	1	—
Id.	La Morra	B	—	2
Id.	Montalto Boero	B	—	1
Id.	Murello	B	1	—
Id.	Peveragno	B	1	—
Id.	Pianfei	B	—	1
Id.	Piozzo	B	—	1
Id.	Racconigi	B	—	1
Id.	Roddi	B	2	—
Id.	Rodello	B	—	1
Id.	Savigliano	B	—	1
Id.	Sommariva Bosca	B	—	1
Id.	Vezza d'Alba	B	—	1
Ferrara	Comacchio	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	1
Firenze	Empoli	B	—	1
Id.	Lastra a Signa	B	—	1
Id.	Pontassieve	B	7	1
Id.	Rufina	B	6	4
Id.	Sesto	B	1	3
Id.	Vaglia	B	1	1
Fiume	Fiume	B	—	1
Frosinone	Arpino	B	—	1
Id.	Esperia	B	—	2
Id.	Pontecorvo	B S	—	11
Genova	Casarza Ligure	B	—	9
Id.	Campomorone	B	—	1
Id.	Casella	B	—	1
Id.	Genova	B	—	1
Id.	Isola Cantone	B	—	1
Id.	Masone	B	—	1
Id.	Mignanego	B	—	1
Id.	Ronco Scrivia	B	—	1
Id.	Serra Riccò	B	—	1
Id.	Sestri Levante	B	—	3
Id.	Uscio	B	—	1
Gorizia	Comeno	B	11	3
Id.	Opacchiosella	B	1	1
Littoria	Littoria	B	6	1
Id.	Pontinia	B	2	6
Id.	Id.	O	—	2
Lucca	Camaiore	B	—	1
Id.	Capannari	B	1	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: *Afta epizootica.*			
Lucca	Lucca	B	1	1
Id.	Pietrasanta	B	1	1
Macerata	Treia	B	1	—
Mantova	Acquanegra	B	—	2
Id.	Asola	B	—	1
Id.	Canneto	B	—	2
Id.	Castellucchio	B	—	1
Id.	Casalmoro	B	—	1
Id.	Castiglione delle Stiv.	B	3	1
Id.	Curtatone	B	—	1
Id.	Goito	B	4	1
Id.	Marcaria	B	—	1
Id.	Pecognaga	B	5	1
Id.	Pieve Coriano	B	—	1
Id.	San Giorgio di Mant.	B	—	1
Id.	Viadana	B	—	3
Messina	Messina	B	2	—
Milano	Arluno	B	—	1
Id.	Bareggio	B	—	1
Id.	Basiglio	B	—	1
Id.	Biassono	B	—	1
Id.	Boffalora d'Adda	B	1	—
Id.	Brembio	B	1	—
Id.	Brugherio	B	1	—
Id.	Caselle Landi	B	—	1
Id.	Cavenago d'Adda	B	1	—
Id.	Cinisello Balsamo	B	1	—
Id.	Codogno	B	1	—
Id.	Cogliate	B	—	2
Id.	Comazzo	B	1	1
Id.	Corsico	B	—	1
Id.	Corte Palasio	B	1	—
Id.	Fombio	B	—	1
Id.	Gaggiano	B	—	1
Id.	Maccastorno	B	—	1
Id.	Magenta	B	1	—
Id.	Maleo	B	1	1
Id.	Mediglia	B	1	1
Id.	Milano	B	2	4
Id.	Noviglio	B	1	—
Id.	Opera	B	1	—
Id.	Pioltello	B	1	1
Id.	Rodano	B	1	—
Id.	Roncello	B	—	1
Id.	Rozzano	B	1	1
Id.	San Fiorano.	B	—	1
Id.	San Giuliano Milanese	B	1	—
Id.	Trezzano Rosa	B	1	—
Id.	Villavesco	B	1	—
Modena	Carpi	B	2	3
Id.	Castelfranco	B	1	2
Id.	Castelvetro	B	1	—
Id.	Modena	B	5	2
Id.	Nonantola	B	—	1
Id.	Novi di Modena	B	—	1
Id.	Pavullo	B	8	—
Id.	Sestola	B	2	1
Novara	Biandrate	S	—	1
Id.	Borgo Lavezzaro	S	—	1
Id.	Borgomanero	B	—	3
Id.	Briga Novarese	B	—	3
Id.	Casal Beltrame	B	1	4
Id.	Id.	S	1	1
Id.	Casaleggio	B	—	2
Id.	Casalvolone	B	—	1
Id.	Cerano	B	1	—

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Novara	Crevola d'Ossola	B	1	—
Id.	Domodossola	B	1	1
Id.	Fara Novarese	B	1	—
Id.	Galliate	B	1	4
Id.	Gozzano	B	—	1
Id.	Invorio	B	—	1
Id.	Nibbiola	B	—	3
Id.	Novara	B	—	6
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Oleggio	B	2	1
Id.	Ornavasso	B	—	2
Id.	Prato Sesia	B	1	—
Id.	Romentino	B	1	1
Id.	Terdobbiate	B	—	2
Id.	Tornaco	B	1	—
Id.	Trecate	B	1	—
Id.	Vicolungo	B	—	2
Id.	Villadossola	B	—	1
Id.	Vinzaglio	B	1	1
Padova	Mestrino	B	—	1
Id.	Pieve di Sacco	B	—	1
Id.	Ponte San Nicolo	B	1	—
Parma	Fidenza	B	—	2
Id.	Medesano	B	2	—
Id.	Mezzani	B	—	1
Id.	Polesine Parmense	B	1	—
Id.	Salsomaggiore	B	—	2
Id.	San Pancrazio Parm.	B	1	—
Id.	Terenzo	B	—	1
Pavia	Broni	B	2	1
Id.	Bascape	B	—	1
Id.	Casatisma	B	—	1
Id.	Casei Gerola	B	2	—
Id.	Casteggio	B	1	—
Id.	Castelletto di Brand.	B	2	—
Id.	Castel d'Agogna	B	2	—
Id.	Cava Manara	B	—	2
Id.	Codevilla	B	2	—
Id.	Confienza	B	2	—
Id.	Costa de' Nobili	B	—	1
Id.	Cozzo	B	—	1
Id.	Frascarolo	B	2	—
Id.	Garlasco	B	1	—
Id.	Gravellona	B	—	1
Id.	Gropello	B	—	1
Id.	Marcignago	B	—	1
Id.	Mortara	B	1	—
Id.	Mezzanino	B	—	1
Id.	Montalto	B	—	1
Id.	Olevano	B	1	—
Id.	Ottobiano	B	1	—
Id.	Palestro	B	3	1
Id.	Pieve di Cairo	B	—	1
Id.	Rosasco	B	1	—
Id.	S. Giorgio Lombardo	B	—	1
Id.	Stradella	B	3	1
Id.	Silvano Pietra	B	—	1
Id.	Sommo	B	—	1
Id.	Torre Vecchia Pia	B	1	—
Id.	Travacò	B	—	1
Id.	Varzi	B	—	1
Id.	Voghera	B	3	—
Id.	Zenevredo	B	—	1
Pescara	Pescara	B	—	1
Pisa	Santa Croce Sull'Arno	B	1	—
Id.	Vecchiano	B	—	3
Pistoia	Monsummano	B	—	1
Id.	Pistoia	B	—	1
Id.	Serravalle Pistoiese	B	2	1
Pola	Arsia	B	—	1
Id.	Lussimpiccoli	B	—	1
Id.	Pisino	B	—	1
Id.	Villa Decani	B	—	2
Ravenna	Casola Valsenia	B	—	1
Id	Riolo dei Bagni	B	—	1
Id	Solarolo	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Correggio	B	1	1
Id	Guastalla	B	—	1
Id	Luzzara	B	1	1
Id	Reggiolo	B	—	1
Id.	Reggio nell'Emilia	B	1	1
Roma	Roma	B S	24	5
Sondrio	Aprica	B	—	1
Id.	Ardenno	B S	2	1
Id	Gordona	B O S	3	2
Id	Novate Mezzola	B	—	1
Taranto	Taranto	B	2	—
Torino	Andezeno	B	1	—
Id	Brusasco Cavagnolo	B	—	1
Id	Carignano	B	2	—
Id	Chieri	B	1	—
Id	Coazze	B	—	1
Id	Cumiana	B	1	—
Id	Favria Oglianico	B	—	4
Id	La Loggia	B	—	1
Id	Leini	B	—	1
Id	Pinerolo	B	1	—
Id	Pino Torinese	B	—	1
Id	Piossasco	B	2	—
Id	Rivara	B	—	2
Id	San Benigno Canavese	B	—	1
Id	San Sebastiano Po	B	—	1
Id	Torino	B	5	—
Trento	Isera	B	5	—
Id	Mori	B	2	4
Id	Storo	B	—	1
Id	Trento	B	1	1
Id	Vigolo Vattaro	B	—	2
Trieste	Cave Auremiane	B	6	—
Id	Corgnale	B	5	—
Id	Monrupino	B	1	—
Id	San Michele di Post.	B	1	—
Id	Trieste	B	3	1
Udine	Cervignano	B	—	1
Varese	Bardello	B	—	1
Id.	Besnate	B	—	1
Id	Busto Arsizio	B	1	2
Id.	Cabiaglio	B	1	1
Id.	Cardano Campo	B	1	2
Id.	Castellanza	B	—	1
Id.	Cunardo	B	1	1
Id.	Gallarate	B	1	2
Id	Gazzada	B	—	2
Id.	Mornago	B	—	2
Id	Oggiona Santo Stefano	B	—	1
Id	Samarate	B	—	1
Id.	Saronno	B	—	1
Id	Sesto Calende	B	—	1
Id	Somma Lombardo	B	—	1
Id	Surnirago	B	—	2
Venezia	Campolongo Maggiore	B	—	2
Id.	Pianiga	B	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.			
Venezia	Venezia	B	—	1
Vercelli	Livorno Ferraris	B	—	1
Id.	Pertengo	B	—	1
Id.	Quinto	B	—	1
Id.	Rive	B	—	1
Id.	Roasio	B	—	1
Id.	Trino	B	1	—
Id.	Valdengo	B	—	1
Id.	Vercelli	B	—	1
Verona	Bardolino	B	1	—
Id.	Caprino Veronese	B	1	3
Id	Costermano	B	1	—
Id.	Garda	B	1	—
Id.	Nogara	B	1	1
Id.	Pescantina	B	1	—
Id.	Ronco Adige	B	—	1
Id.	Sommacampagna	B	1	—
Id.	Sant'Anna d'Alfaedi	B	2	—
Id.	Verona	B	1	1
Id	Villafranca Veronese	B	—	3
Vicenza	Grisignano di Zocco	B	—	1
Id.	Id	S	—	1
Id	Montecchio Maggiore	S	—	1
Id	Montegalda	S	—	1
Id.	Quinto Vicentino	S	—	1
			620	681
	Malrossino dei suini.			
Ascoli Piceno	Altidona	S	2	—
Id.	Ascoli Piceno	S	2	1
Id.	Campofilone	S	1	—
Id.	Magliano di Tenna	S	2	—
Id.	Monsampolo del Tronto	S	2	1
Id.	Montefortino	S	1	2
Id.	Monturano	S	2	—
Id.	Moresco	S	—	4
Id.	Pedaso	S	1	—
Id.	Porto San Giorgio	S	1	—
Id.	San Benedetto del Tr.	S	—	15
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	—	1
Brescia	Gambara	S	—	1
Cuneo	Lagnasco	S	—	1
Gorizia	Gorizia	S	—	1
Macerata	Matelica	S	1	—
Potenza	Rotonda	S	—	1
Id	Senise	S	—	1
Trento	Casteltesino	S	—	1
Treviso	Valdobbiadene	S	—	1
			15	30
	Peste e setticemia dei suini.			
Ancona	Osimo	S	—	1
Id.	Numana	S	—	1
Arezzo	Civitella Chiana	S	—	1
Id.	San Giovanni Valdarno	S	—	1
Catania	Bronte	S	1	—
Ferrara	Ferrara	S	—	1
Fiume	Fiume	S	—	1
Macerata	Castelraimondo	S	1	—
Id.	Cingoli	S	2	—
Id.	Corridonia	S	1	—
Id.	Pollenza	S	3	—
Id	Tolentino	S	1	—
Novara	Novara	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Peste e setticimia dei suini.			
Pesaro Ubino	Mercatino Marecchia	S	—	1
Pola	Rovigno	S	—	1
Roma	Roma	S	1	—
Salerno	Sanza	S	—	4
Sassari	Sedini	S	—	8
Teramo	Campli	S	1	—
Treviso	Valdobbiadena	S	—	1
Venezia	Portogruaro	S	1	—
Vicenza	Roana	S	—	1
Viterbo	Canepina	S	—	2
Id.	Canino	S	2	—
			15	24
	Farcino criptococcico.			
Agrigento	Racalmuto	E	—	1
Bari	Valenzano	E	1	—
Brindisi	Ostuni	E	1	—
Catanzaro	Catanzaro	E	—	1
Messina	Caronia	E	—	1
Id.	Messina	E	1	—
Reggio Calabria	Melito di Porto Salvo	E	1	—
Id.	Reggio Calabria	E	1	—
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Battipaglia	E	1	2
Id.	Casalbuono	E	—	1
Id.	Cava dei Tirreni	E	1	3
Id.	Eboli	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Nocera Inferiore	E	—	1
Id.	Pontecagnano	E	1	—
Id.	San Cipriano Picent.	E	1	—
Id.	San Valentino Torio	E	—	2
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Torchiara	E	—	1
Trapani	Alcamo	E	10	3
Id.	Camporeale	E	2	—
Id.	Castellammare del G.	E	2	1
Id.	Marsala	E	5	—
Id	Salemi	E	1	—
Id.	Trapani	E	5	—
			38	17
	Rabbia.			
Bari	Giovinazzo	Can	—	1
Salerno	Angri	Can	—	1
Id.	Giffoni Vallepiana	Can	—	1
Id.	San Cipriano Picent.	Can	—	1
Id.	Sarno	Can	—	1
Id.	Scafati	Can	—	1
Id.	Tegiano	Can	—	1
			—	7
	Rogna.			
Belluno	Zolto Alto	O	—	1
Catanzaro	Cutro	O	—	1
Roma	Roma	O	1	1
Salerno	Capaccio	O	1	—
Taranto	Ginosa	O	—	1
Id.	Laterza	O	1	—
Viterbo	Tarquinia	O	—	1
Id	Tuscania	O	—	1
			3	6

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Catania	Aci Catena	O	1	—
Id.	Castiglione di Sicilia	O	1	—
Id.	Catania	O	2	—
Id.	Paternò	O	4	—
Enna	Enna	O	4	—
Id.	Piazza Armerina	O	2	—
Trapani	Partama	O	1	—
			15	—
Aborto epizootico.				
Alessandria	Murisengo	B	2	—
Id.	Tortona	B	1	—
Bologna	Molinella	B	1	—
Bolzano	Campo di Trens	B	2	1
Id.	San Candido	B	2	—
Id.	Vipiteno	B	2	—
Ferrara	Copparo	B	—	1
Genova	Campoligure	B	1	—
Gorizia	Gorizia	B	1	—
Modena	Concordia	B	—	1
Id.	Formigine	B	—	1
Id.	Medolla	B	—	1
Id.	Prignano	B	—	1
Id.	San Cesario	B	—	1
Id.	San Felice sul Panaro	B	—	1
Novara	Barengo	B	1	—
Id.	Novara	B	3	—
Id.	Trecate	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Parma	Felino	B	1	—
Pisa	Calci	B	1	3
Reggio nell'Emilia	Baiso	B	1	—
Id.	Reggio Emilia	B	1	—
Id.	San Polo d'Enza in C.	B	1	—
Roma	Roma	B	8	—
Trento	Pieve Tesino	B	—	1
Treviso	Preganziol	B	3	6
Id.	Vittorio Veneto	B	—	1
Udine	Aquileia	B	1	—
Id.	Buia	B	1	—
Id.	Prato Carnico	B	—	2
Id.	Rive d'Arcano	B	1	—
Id.	Sedegliano	B	1	—
Venezia	Annone Veneto	B	3	—
Id.	Caorle	B	3	—
Id.	Cavarzere	B	6	—
Id.	Cona	B	5	—
Id.	Grisolera	B	5	—
Id.	Marcon	B	1	—
Verona	Legnago	B	—	1
			61	22
Tubercolosi bovina.				
Bari	Altamura	B	—	1
Id.	Andria	B	1	—
Id.	Casamassima	B	1	1
Id.	Molfetta	B	—	1
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	—
Ferrara	Cento	B	—	2
Id.	Comacchio	B	—	1
Id.	Ferrara	B	—	8
Segue: Tubercolosi bovina.				
Ferrara	Portomaggiore	B	—	1
Modena	Sassuolo	B	—	1
Treviso	Cessalto	B	—	1
			3	17
Difterite aviaria.				
Teramo	Teramo	P	—	1
			—	1
Colera dei polli.				
Pesaro Urbino	Pennabilli	P	—	1
Id.	Sant'Agata Feltria	P	—	1
Treviso	Fontanelle	P	1	—
Id.	Treviso	P	—	1
			1	3

RIEPILOGO

dal 1° al 15 febbraio 1939-XVII - N. 3

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	19	23	24
2	Carbonchio sintomatico	3	3	3
3	Afta epizootica	47	497	1301
4	Malrossino dei suini	8	20	45
5	Peste e setticemia dei suini	17	24	39
6	Farcino criptococcico	8	26	55
7	Rabbia	2	7	7
8	Rogna	6	8	9
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	7	15
10	Aborto epizootico	17	40	83
11	Tubercolosi bovina	4	11	20
12	Difterite aviaria	1	1	1
13	Colera dei polli	2	4	4

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fl, felina.

N. B. — I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(1471)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

Media dei cambi e dei titoli

del 13 maggio 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89 —
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	427 —
Argentina (Peso carta)	4,39
Belgio (Belga)	3,2325
Canadà (Dollaro)	18,93
Danimarca (Corona)	3,9715
Germania (Reichsmark)	7,626
Norvegia (Corona)	4,4715
Olanda (Fiorino)	10,177
Polonia (Zloty)	356,95
Portogallo (Scudo)	0,8074
Svezia (Corona)	4,5835
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	72 —
Id. 3,50 % (1902)	70,05
Id. 3,00 % Lordo	50 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,425
Id. Id. 5 % (1936)	92,35
Rendita 5 % (1935)	91,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	90 —
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,55
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,80
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,325
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,50
Id. id. 5 % - Id. 1944	95,625

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Perteole, con sede nel comune di Ruda (Udine).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di prestiti e risparmio di Perteole, con sede nel comune di Ruda (Udine) e sostituisce alla procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa la speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il rag. Francesco Badocchi fu Giuseppe è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti e risparmi di Perteole, con sede nel comune di Ruda (Udine), ed i signori Egidio Bearzot di Antonio, Olimpio Gratton di Luigi e Carlo Colesan di Giovanni Battista sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2136)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « Littorio » di Aragona (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « Littorio » di Aragona, con sede nel comune di Aragona (Agrigento) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il dott. Antonino Romano fu Salvatore è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « Littorio » di Aragona, avente sede nel comune di Aragona (Agrigento), ed i signori notar Liborio Alfano fu Angelo, geom. Luigi Terrasi di Carmelo e Vincenzo Cassaro fu Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2138)

Dimissioni di un membro del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, con sede in Roma

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 2 gennaio 1939-XVII, col quale sono stati nominati i membri del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma;

Vedute le dimissioni che il cav. di gr. cr. ing. conte Adriano Tournon, senatore del Regno, a seguito della di lui nomina a presidente della Cassa di risparmio di Torino, ha rassegnato dalla ca-

rica di membro del Consiglio di amministrazione della Banca predetta, in rappresentanza del Ministero per l'agricoltura e le foreste;

Veduto l'art. 13 dello statuto della menzionata Banca, approvato con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 18 agosto 1938-XVI;

Dispone:

Sono accettate le dimissioni del cav. di gr. cr. ing. conte Adriano Tournon, senatore del Regno, dalla carica di membro del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1939-XVII

V. AZZOLINI

(2140)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza)

Nella seduta tenuta il 22 gennaio 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) il sig. Alberto Dodi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(2224)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria generale del concorso a 30 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo dell'Ispettorato corporativo

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931-X, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932-X, n. 886, modificato con il R. decreto-legge 13 maggio 1937-XV, n. 804;

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1937-XV, registro 5 Corporazioni, foglio n. 245, con il quale è stato bandito un concorso per esame a 30 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13° - gruppo *C*) del ruolo dell'Ispettorato corporativo, di cui quattro da poter conferire alle donne;

Visti gli atti e la relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le dichiarazioni con le quali i candidati Donato Carone e Maragno Donato rinunziano alla nomina in dipendenza della partecipazione al concorso di cui trattasi;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso bandito con decreto Ministeriale 1° ottobre 1937-XV, per 30 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo dell'Ispettorato corporativo:

1°	Savelli Luciano	con punti	17 —	su 20
2°	Mantaut Clelia	»	16,75	»
3°	Pernice Vittorio	»	16,12	»
4°	Tancredi Franca	»	16 —	»
5°	Carone Donato	»	15,93	»
6°	Magnani Elisabetta	»	15,87	»
7°	Tancredi Luigia	»	15,80	»
8°	Bono Giuseppe	»	15,36	»
9°	Giaculli Luigi	»	15,15	»
10°	Orsaia Luigi, coniugato con 5 figli	»	14,86	»
11°	Ingrao Antonino, celibe	»	14,86	»
12°	Masi Filippo Ugo, coniugato con 1 figlio	»	14,73	»
13°	Campana Alberto, celibe	»	14,73	»
14°	Commodari Giovanni	»	14,56	»
15°	Zuccarini Goffredo	»	14,52	»
16°	La Bella Giuseppe	»	14,50	»
17°	Lanna Giuseppe	»	14,43	»
18°	Altobella Giuseppe	»	14,30	»
19°	Russo Mario	»	14,26	»
20°	Salmi Giulio	»	14,25	»
21°	Bortolot Gioacchino, celibe, nato nel 1907	»	14,21	»
22°	Del Giudice Francesco, celibe, nato nel 1916	»	14,21	»
23°	Gramigni Mario	»	14,12	»
24°	Vinciguerra Carmine	»	14,05	»
25°	De Angelis Luigi	»	13,93	»
26°	Costantini Francesco	»	13,83	»
27°	Cantamerli Canzio	»	13,78	»
28°	Pederzini Giovanni	»	13,75	»
29°	Oddi Antonio	»	13,70	»
30°	Campa Giovanni	»	13,62	»
31°	Maragno Donato, orfano di guerra	»	13,55	»
32°	Andreazza Mario	»	13,50	»
33°	D'Alessandro Vito	»	13,43	»

Art. 2.

Pertanto, avendo i candidati Carone Donato e Maragno Donato rinunciato alla nomina, sono dichiarati vincitori i signori:

Savelli Luciano
Mantaut Clelia
Pernice Vittorio
Tancredi Franca
Magnani Elisabetta
Tancredi Luigia
Bono Giuseppe
Giaculli Luigi
Orsaia Luigi
Ingrao Antonino
Masi Filippo Ugo
Campana Alberto
Commodari Giovanni
Zuccarini Goffredo
La Bella Giuseppe
Lanna Giuseppe
Altobella Giuseppe
Russo Mario
Salmi Giulio
Bortolot Gioacchino
Del Giudice Francesco
Gramigni Mario
Vinciguerra Carmine
De Angelis Luigi
Costantini Francesco
Cantamerli Canzio
Pederzini Giovanni
Oddi Antonio
Campa Giovanni
Andreazza Mario

ed è dichiarato idoneo il signor D'Alessandro Vito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1939-XVII

Il Ministro: LANTINI

(2241)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.